

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 26 settembre 2023, n. 377

ID VIA 766-D.Lgs. n. 152/2006 e smi e L. 241/1990 e smi- Proroga dell'efficacia temporale del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per l'intervento denominato "P1181-Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)" Proponente: AQP S.p.a.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInca

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti";

VISTA la L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023).".

VISTA la L.R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 7 novembre 2022 n.26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";

EVIDENZIATO che:

- l'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi stabilisce che il "provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal

proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo relativo al *"P1181- Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)"* proposto da Acquedotto Pugliese S.p.a.;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 61869 del 13.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/464 del 13.01.2023, il Proponente- non avendo dato avvio ai lavori entro i cinque anni dalla data indicata nella Determina Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018- ha inoltrato, prima della scadenza temporale dello stesso, un'istanza di Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento ambientale n. 79 del 26.04.2018 ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi;
- con nota prot. n. AOO_089/578 del 18.01.2023, il Servizio VIA/VIInCA della Regione Puglia, atteso l'arco temporale trascorso tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. 79/2018 e la data di istanza della proroga dell'efficacia temporale della stessa, ha richiesto al Proponente la trasmissione di *"..... una perizia giurata, resa da un tecnico abilitato dinnanzi al cancelliere di un ufficio giudiziario o ad un notaio, attestante la permanenza delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo giusta D.D. n. 79 del 26.04.2018. In particolare la perizia deve attestare l'assenza di sopravvenute modificazioni del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale così come descritti nello Studio di Impatto Ambientale. Qualora i quadri di riferimento citati risultino variati (es. normativa sopravvenuta, modifica dello stato dei luoghi, ecc.), la perizia deve attestare, anche attraverso documentazione tecnica specialistica e planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale dei luoghi interessati dall'intervento, la attualità del provvedimento ambientale n. 79 del 26.04.2018 alle modifiche medio tempore intervenute."*
- con pec del 13.03.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5231 del 27.03.2023, il Proponente ha trasmesso la perizia giurata richiesta dal Servizio VIA/VIInCA con nota prot. n. AOO_089/578 del 18.01.2023 redatta da un tecnico abilitato dinnanzi al Direttore dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari da cui è emerso che *".....omissis....la situazione vincolistica dei luoghi risulta immutata ad eccezione del vincolo PPTR Componenti dei valori percettivi:UCP Coni Visuali, UCP strade panoramiche poligonali, UCP strade a valenza paesaggistica, UCP strade a valenza paesaggistica poligonali e UCP- aree a rischio archeologico inserite dal Comune di Ascoli Satriano per l'adeguamento del PUG-Piano Urbanistico Generale al vigente PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Generale approvato dal Consiglio Comunale di Ascoli Satriano con Delibera n. 46 dell'11 dicembre 2021.....omissis..."*;
- con nota prot. n. AOO_089/5369 del 30.03.2023, il Servizio VIA/VIInCA della Regione Puglia ha chiesto al Comune di Ascoli Satriano di fornire il proprio contributo istruttorio ai fini della definizione della procedura di Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi per l'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 11015 del 07.09.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15508 del 18.09.2023, il Comune di Ascoli Satriano ha fornito il proprio contributo istruttorio rappresentando che *"....omissis la vincolistica paesaggistica derivante dall'adeguamento del PUG vigente al PPTR ha introdotto sul terreno oggetto dei lavori un aggravamento vincolistico del tipo: 1) - UCP "Componenti dei valori percettivi: UCP Coni Visuali" che non trova applicazione in quanto nel*

nostro caso l'intervento non ricade in zona agricola ma in territorio costruito " Zona industriale", 2) - UCP "aree a rischio archeologico" incide solamente una minima parte del depuratore non soggetta ad opere ma solo adibita a percorsi e, quindi, può essere prescritta l'esecuzione degli scavi relativi alla realizzazione degli stessi (percorsi) alla presenza dei funzionari della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Puglia"

DATO ATTO che:

- la documentazione inviata dal Proponente comprensiva della perizia giurata, il contributo rilasciato dal Comune di Ascoli Satriano con propria nota prot. n. 11015 del 07.09.2023, consentono di concludere il procedimento di Proroga dell'efficacia temporale del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per l'intervento denominato "P1181-Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)";
- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTO:

- la procedibilità dell'istanza di proroga inoltrata dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.a. con nota prot. n. 61869 del 13.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/464 del 13.01.2023, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 766 in epigrafe;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, sulla scorta del contributo del Comune di Ascoli Satriano, **sussistono** i presupposti per il rilascio della proroga dell'efficacia temporale del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per un periodo non superiore a cinque (5) anni entro cui devono essere ultimati i lavori per la realizzazione del progetto proposto dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.a.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di accogliere** la richiesta di proroga dell'efficacia temporale del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia giusta istanza prot. n. 61869 del 13.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/464 del 13.01.2023;
- **di prorogare**, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006 di anni 5 (cinque), **con decorrenza dal 27.04.2023** i termini di efficacia della determinazione dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia relativa al *"Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)"* proposto dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- **di confermare**, per tutto quanto sopra premesso e considerato, le valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 79 del 26.04.2018, *la cui efficacia rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite*;
- **che sia** data espressa e puntuale evidenza all'Autorità competente per la VIA e agli Enti coinvolti nel procedimento di VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nella Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018;
- **di precisare che** il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento.

di dare atto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: *"Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia"*;

Allegato 2: *"Perizia giurata del 10 marzo 2023"*;

Allegato 3: *"Contributo istruttorio del Comune di Ascoli Satriano prot. n. 11015 del 07.09.2023"*;

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Supporto alla Integrazione Ambientale nelle Procedure di Incentivazione delle Imprese
Fabiana Luparelli

Il Dirigente del Servizio Via/Vinca
Vincenzo Lasorella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna
all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 26/04/ 2018

Il funzionario

N. 008 del 26.04 2018

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 089/DIR/201 8 / 00078

OGGETTO: DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01.– Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale per l'intervento denominato "Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG)"

Proponente: Acquedotto Pugliese spa.

L'anno 2018 addì 26 del mese di Aprile in Bari, nella sede del Sezione Autorizzazione Ambientali, il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali e dell'Ufficio VIA e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE

- ✓ Con nota prot. n. 102214 del 03.10.2016 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con prot. n. 11719 del 21.10.2016, Acquedotto Pugliese S.p.A (AQP), in qualità di proponente, ha formulato istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale per il per l'intervento denominato "Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG)".
- ✓ con nota prot. n. AOO_089_12226 del 08.11.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha formalmente avviato il procedimento in oggetto e convocato seduta di conferenza di servizi



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

invitando i soggetti individuati quali competenti in materia ambientale: Provincia di Foggia, Comune di Ascoli Satriano, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Foggia e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche e Foreste.

La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi si è svolta in 2 riunioni come di seguito:

- **1^a Riunione, in data 07 dicembre 2016, giusta convocazione nota prot. n. AOO_089_12227 del 08.11.16;**
- **2^a e conclusiva Riunione, in data 27 settembre 2017, giusta convocazione nota prot. n. AOO_089_7970 del 10.08.17.**

Gli Enti individuati quali competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento i seguenti pareri/contributi:

- 1) **Provincia di Foggia non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni relative al silenzio/assenso così come disciplinate dalla L. 241/90 e smi**
- 2) **Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 9924 del 27.09.2017 ha trasmesso parere favorevole all'intervento indicando che lo stesso risulta compatibile urbanisticamente con il PUG vigente e precisando che nel Comune di Ascoli Satriano le acque bianche sono separate dalle acque nere.**
- 3) **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, con nota prot. n. 6373 del 11.09.2017 ha reso il parere di competenza riportando che: "In riferimento al progetto in argomento, considerato il contesto di riferimento, la Scrivente ritiene, per quanto di competenza, che non sia necessario assoggettare a VIA l'intervento, a condizione che il progetto sia integrato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - a) *Per quel che concerne le misure di mitigazione e di contenimento dei disturbi ambientali, in ragione della morfologia del sito devono essere adoperate alberature come schermature;*
 - b) *In merito all'inserimento paesaggistico dell'impianto occorre che le barriere arboree del precedente punto prevedano una' mescolanza di essenze autoctone differenti sia per specie che per altezza e che il sesto di impianto non sia organizzato secondo un impianto geometrico e uniforme.*
 - c) *Siano ottemperati gli obblighi di Archeologica preventiva, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs 50/2016."*
- 4) **ARPA Puglia DAP-FG, con nota prot. n. 69025 del 13.11.2017 ha reso conclusivamente il proprio parere di seguito integralmente riportato:**
"Preso atto di quanto è emerso nel corso della Conferenza di servizi del 27.09.2017, si comunica che, fatte salve le valutazioni successive sulla documentazione che AQP dovrà fornire prima di procedere alla progettazione esecutiva così come prescritto dalla conferenza di servizi, le criticità riscontrate possano ritenersi superate con le seguenti prescrizioni:
Si reitera la opportunità di prevedere un sistema di telecontrollo ovvero l'installazione di misuratori in continuo e per il controllo in remoto al fine di un efficace monitoraggio delle principali matrici ambientali e della funzionalità del depuratore. Il telecontrollo deve essere basato sull'acquisizione dati in remoto via PLCs, con una dotazione sensoristica minima che debba prevedere almeno:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- misure di portata in ingresso e in uscita;
- misure di pH in ingresso, nella sezione primaria e in quella di ossidazione biologica;
- misura di ossigeno e Redox in ossidazione biologica con sonde commerciali tipo E+H;
- misura di torbidità in uscita da trattamento terziario chimico-fisico, con specifici sensori comunemente in commercio;

cui potrebbero aggiungersi sonde in grado di misurare le componenti azotate soprattutto per migliorare la gestione del processo di nitrificazione e denitrificazione.

- d) *A valle dell'impianto di depurazione e prima dello scarico nel corpo recettore sia installato un pozzetto fiscale di campionamento nel quale sia posto il terminale del tubo rigido di collegamento al prelevatore automatico fisso per il prelievo medio composito a 24 ore. Lo stesso, unitamente al tubo rigido di presa, sia dotato di ausili atti a poter apporre i sigilli da parte dei tecnici ARPA al fine di garantire l'impossibilità di accesso da parte di terzi durante la fase di controllo*
- e) *Sia fornito un piano di manutenzione del prelevatore automatico indicato al punto precedente compreso la previsione della sua sostituzione dopo un identificato numero di anni di funzionamento.*
- f) *Il cuore degli impianti di depurazione è la fase ossidativa, quando questa fase ha interruzioni di funzionamento (per rotture/anomalie ecc.), il processo viene compromesso per un periodo medio/lungo (in funzione dei flussi trattati) comportando a catena problematiche di rilievo sulle restanti fasi di trattamento del refluo. Per questo motivo occorre garantire la continuità di funzionamento del c.d. "reattore" ovvero che venga assicurata nelle 24 ore di trattamento la funzione di insufflaggio di aria per la fase ossidativa. Pertanto deve essere garantita la disponibilità di pompe di emergenza possibilmente sul posto e comunque il ripristino entro 24 ore e al fine di garantire il continuo insufflaggio di aria nel processo.*
- g) *Al fine di assicurare una adeguata concentrazione di fango primario nei sedimentatori (vasche di ossidazione) è necessario installare un idoneo sistema di misurazione in continuo degli stessi prima che vengano inviati al successivo trattamento di ispessimento. I benefici dell'analisi in continuo del livello fanghi nei sedimentatori primari garantisce:*
 - *che un'adeguata concentrazione di fango primario venga inviata al successivo trattamento di ispessimento,*
 - *che venga richiesta una minore energia di pompaggio del fango estratto,*
 - *che la pompa di estrazione venga fermata quando la concentrazione di solidi va sotto un certo valore.*
- h) *Il piano di monitoraggio deve essere integrato della manutenzione e pulizia necessarie per rendere agibile l'accesso ai punti assunti per il campionamento consentendo lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza.*
- i) *Sia fornito un piano di manutenzione dell'impianto in modo da garantire e migliorare l'efficienza depurativa.*

Si evidenzia che per l'inosservanza delle stesse saranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del TUA.

Per ulteriori aspetti relativi alle emissioni in atmosfera si rimanda agli approfondimenti da sviluppare nella procedura di autorizzazione prevista ai sensi dell'art.269 del TUA."

Si precisa che in sede di conferenza di servizi del 29.09.2017:

alla luce del parere ARPA prot. n. 57218 del 25.09.2017, il proponente ha chiarito che "in riferimento alla criticità sollevata da ARPA riguardo la difformità alle BAT di settore per i biofiltri, il proponente AQP chiarisce che nel progetto in questione verrà utilizzata una unità biologica del tipo biotrickling con le azioni combinate (assorbimento e biodegradazione) e per cui non sono indicati nelle BAT di settore i



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

tempi minimi di contatto. Per il biotrickling di progetto è stato assunto un tempo di residenza pari a 24 sec".

- In riscontro ai punti 4 e 5 del parere ARPA prot. n. 57218 del 25.09.2017, di seguito trascritti:

"Si riscontra la mancanza di un Piano di Monitoraggio Ambientale, già richiesto nel precedente parere, In particolare il Piano di Monitoraggio ambientale dovrà riportare, tra l'altro, le frequenze di campionamento (6 mesi per le sorgenti convogliate), l'identificazione dei punti di monitoraggio al confine dell'impianto (minimo n. 2 punti), l'indicazione del sistema di monitoraggio in continuo con la determinazione dei punti di misura (1 per la sorgente più critica, 1 al confine lungo la direzione di criticità), il sistema di autocontrollo, le modalità operative da adottare in caso di superamento dei limiti. Lo stesso dovrà essere redatto tenendo conto, sia delle "linee guida ARPA Puglia", che nel sopraggiunto R.R. n. 13 del 22.5.2017 che prevede il "Piano di Gestione" con gli annessi disciplinari: di avviamento, di gestione ordinaria, di gestione provvisoria, di gestione speciale e di gestione di emergenza. Garantire il monitoraggio è, infatti, parte integrante del provvedimento di VIA (ai sensi dell'art. 28 DLgs.152/2006 s.m.i.). Inoltre, si riscontra la mancanza di un documento che preveda la dismissione degli impianti esistenti, le attività e le opere per il recupero ambientale delle aree dismesse."

la conferenza di servizi ha prescritto quanto di seguito riportato:

"AQP provveda, prima di procedere alla progettazione esecutiva a trasmettere gli elaborati ad ARPA Puglia DAP FG per l'approvazione degli stessi".

5) Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 6097 del 25.11.2017 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, con le seguenti raccomandazioni da accertare a cura del RUP:

- a) *l'intervento garantisca la realizzazione di un impianto adeguato a trattare il carico organico generato dall'agglomerato sia con riferimento alla linea acque sia con riferimento alla linea fanghi;*
- b) *l'intervento garantisca la realizzazione di un impianto adeguato alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. n. 23/2015 in termini di emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;*
- c) *la realizzazione dell'impianto e delle opere di scarico avvenga compatibilmente con le caratteristiche del corpo ricettore finale;*
- d) *a conclusione dell'intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di ingresso e di uscita.*

6) Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 16370 del 07.12.2016 ha rilasciato parere di compatibilità al PAI come di seguito riportato: *"Dalla verifica degli elaborati di progetto desunti dal portale regionale si evince che l'intervento prevede la dismissione dei due depuratori esistenti posti in prossimità del centro abitato e la realizzazione di un nuovo impianto posto ad ovest dell'abitato, con la contestuale realizzazione di una premente di progetto collegante il depuratore 2 al depuratore 1 e la connessione di quest'ultimo al nuovo depuratore che recapiterà nel Canale Muscelle, affluente del Carapelle. Nel complesso le opere costituenti l'intervento interferiscono con perimetrazioni PAI di tipo PG1, PG2, AP, oltre che con reticoli idrografici segnati tanto su IGM 1:25.000 che su Carta Idrogeomorfologica. La soluzione progettuale prescelta differisce rispetto a quella del progetto preliminare in quanto viene proposta per il nuovo depuratore un'area distante da quella originaria, per tener conto dei risultati delle modellazioni idrauliche eseguite, oltre che per adeguarsi alla presenza di aree instabili caratterizzate da vincoli di tipo PG3, che hanno suggerito un tracciato più lungo del collettore immissario, posto tuttavia su un'area più stabile in quanto di livello PG2. Pertanto, sulla base*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

della documentazione progettuale e degli studi di compatibilità idraulico e geologico-geotecnico si ritiene il progetto compatibile al PAI vigente a condizione:

- e) di adottare in fase esecutiva tutte le modalità di esecuzione descritte nel presente livello progettuale e tese a migliorare la sicurezza idraulica e geologico-geotecnica dei manufatti di progetto."*

AQP dovrà ottemperare alla prescrizione impartita prima dell'avvio della fase successiva di progettazione. La verifica di ottemperanza dovrà essere attivata presto questa Autorità Competente la quale acquisirà il parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

7) Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. A00_145_7379 del 06.07.2017 conclusivamente ha comunicato che *"non si evidenziano sul progetto definitivo, oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere l'assoggettamento a VIA alle condizioni di seguito riportate::*

- f) così come indicato nel progetto definitivo, i tratti di collettore che interferiscono con gli altri UCP (diversi da "Boschi" e "Aree di rispetto boschi") individuati dal PPTR siano completamente interrati prevedendo la ricostituzione dello stato dei luoghi e il ricoprimento superficiale della trincea di scavo con lo stesso materiale presente in loco;*
- g) al fine di mitigare l'effetto visivo di chi percorre le strade limitrofe, all'impianto, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (*Pistacia Lentiscus*). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.*
- h) - per la nuova recinzione sia evitato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista; sia realizzata una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la permeabilità.*
- i) la nuova viabilità, interna ed esterna al lotto di intervento, sia realizzata, ove possibile, con materiali drenanti e permeabili evitando l'utilizzo di bitume.*
- j) le aree degli impianti di depurazione attualmente esistenti e che verranno dismessi siano riqualificate mediante la demolizione delle strutture esistenti e la permeabilizzazione dell'intera area occupata, nonché attraverso la piantumazione di, specie arboree autoctone.*

Si rappresenta che laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA la prevista autorizzazione paesaggistica (art. 90 della NTA del PPTR) potrà essere rilasciata, su istanza del proponente, previa parere del Ministero beni attività culturali e turismo, sul progetto come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, detta autorizzazione paesaggistica (art. 90 della NTA del PPTR) potrà essere rilasciata sul progetto opportunamente modificato, previo parere del Ministero beni attività culturali e turismo, nell'ambito della procedura di VIA come previsto dal comma 7 dell'art. 14 della Lr 11/2001 e smi"

8) Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - FG con nota prot. AOO_036_4405 del 07.03.2017 ha reso il proprio contributo istruttorio specificando che *"questo Servizio esprime le proprie competenze nelle procedure istituzionali che esaminano progetti in via di esecuzione, quindi pre-cantiere (Autorizzazioni uniche, Concessioni edilizie ecc.), o PUG e simili in fase di approvazione (art. 26, comma 2 lettera 'f'), sempre che interessino aree soggette al vincolo di che*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

trattasi, per cui non ha provvedimenti da adottare in seno alle procedure attivate per l'occasione.

Si rimanda, per il prosieguo, alla valutazione della corretta fase istruttoria da parte di questa Struttura regionale, in applicazione del recente R. R. n. 9/2015 in materia, che categorizza i progetti in opere esenti da istruttoria da parte di questa Sezione, opere soggette a comunicazione ed opere soggette a parere, in questi ultimi due casi con i documenti ed atti progettuali di cui agli Ali. 1 e 2.

Le indicazioni di massima consistono nel non aggravare - e, semmai, migliorare - le condizioni di equilibrio del territorio derivanti dal ruscellamento delle acque superficiali, quindi evitando - ad esempio - il denudamento di superfici boscate o comunque con soprassuolo di interesse forestale (macchia mediterranea, vegetazione selvatica come perastri, olivastri, pascolo ecc.) e/o interventi su terreni molto acclivi. Nel caso, poi, delle linee elettriche, sono preferibili - ove possibile - quelle aeree a quelle interrate, il tutto come meglio specificato nel recente Regolamento Regionale n. 9/2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".

Si specificano i DIVETI previsti dal citato R.R. n. 9/2015, agli articoli: 4, c. 2 e 4; 6, c. 1; 11, c. 1; 12, c. 1, 2, 3; 14, c. 2; 16, c. 5; 26, c. 3; 29, c. 1, secondo capoverso.

Non abbiamo potuto procedere alla verifica della eventuale assoggettabilità del sito al RDL 3267/1923 non essendo stati indicati dati catastali.

Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio Foreste per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 10/2009 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse l'opportunità."

- k) Si prescrive nei successivi livelli di progettazione AQP acquisisca specifico parer dalla - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - FG

9) Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot. AOO_075_747 del 30.01.2017 con cui conclusivamente riporta che "Effettuate, dunque, le verifiche di propria competenza, si esprime parere di compatibilità al vigente PTA, in riferimento agli elaborati progettuali così come trasmessi in formato digitale dall'Acquedotto Pugliese, con la seguente prescrizione la cui verifica di ottemperanza è demandata in capo al Responsabile del Procedimento:

- l) *L'impianto dovrà consentire la conformità ai valori limite di emissione previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.."*

Richiamando inoltre i contenuti della nota prot. AOO_5351 del 20.06.2017 avente ad oggetto "Regolamento Regionale n. 13 del 22.5.2017.- Chiarimenti" si prescrive che l'intervento in oggetto dovrà rispettare le norme contenute nell'allegato B.3 sul dimensionamento degli impianti del citato regolamento.

10) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale nella seduta del 01.08.2017 ha reso il parere acquisito al prot. AOO_089_7639 del 02.08.2017 (Allegato_1) con cui propone l'esclusione dalla procedura di VIA a condizione che il proponente rispetti le prescrizioni ivi impartite.

Rilevato che

- la Provincia di Foggia non ha reso alcun contributo/parere, e pertanto si applicano le disposizioni relative al silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi

VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e de parere del comitato regionale VIA e Vinca del 01.08.2017, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 01.08.2017 acquisito al prot. AOO_089_7639 del 02.08.2017 allegato (all_1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi e dei pareri e contributi istruttori acquisiti in atti, **l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'intervento denominato "Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG)",** per tutte le motivazioni espresse e a condizione che si rispettino tutte le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni impartite;
- di obbligare il proponente a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti;
- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa; le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento,



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da ARPA Puglia prima dell'avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
- di stabilire che il proponente dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate e riportate nel Quadro Prescrittivo, allegato 2 alla presente Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria competenza - dagli Enti indicati per ciascuna prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi ove necessarie
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
- di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali;
- di trasmettere il presente provvedimento
 - al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
 - Provincia di Foggia, Comune di Ascoli Satriano, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Foggia e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche e Foreste;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente della Sezione Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

il responsabile del procedimento
Francesco Longo



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Il presente provvedimento, composto di n. 10 (dieci) facciate compresa la presente, è pubblicato sull'Albo istituito presso l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile 52, Bari (BA), dove resterà affisso per 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi, a partire dal 26/04/2018.....

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 co. 3 del D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443, viene pubblicato all'Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it, dal al

L'incaricato alla pubblicazione
Sig. Carlo Tedesco

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La sottoscritta P.O. Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione, composta da n. ____ (____) facciate, è stata affissa, ai sensi dell'art. 20 co. 3 del D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443, all'Albo dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Via Gentile 52, Bari (BA), per 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi, a partire dal 26/04/18 e fino al 11/05/18

L'incaricato alla pubblicazione
Sig. Carlo Tedesco

La P.O. Affari Generali
Sig. Mario Mastrangelo

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Il presente atto originale, composto da n. _____ facciate, è depositato presso la
Sezione Autoriz. Amb. Bari Via
Modugno 11/05/18

Il Responsabile



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 2.

QUADRO PRESCRITTIVO

Acquedotto Pugliese spa, sede legale in Via Salvatore Cognetti, 36, 70121 Bari BA

“ potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG)”

Procedimento:	IDVIA 256: Verifica di assoggettabilità Valutazione a Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto della L.R. 11/2001 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi.
Progetto:	“Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG)”
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV co.8 lett. t) L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B2a.z L.R. n.18/2012 art.23
Proponente:	Acquedotto Pugliese spa, sede legale in Via Salvatore Cognetti, 36, 70121 Bari BA

QUADRO PRESCRITTIVO

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex art. 10 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi relativo al procedimento IDVIA 252- Acquedotto Pugliese spa, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione, è indicato il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia.

	<u>PRESCRIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>1. Fase di realizzazione / esercizio:</p> <p>a) <i>Per quel che concerne le misure di mitigazione e di contenimento dei disturbi ambientali, in ragione della morfologia del sito devono essere adoperate alberature come schermature;</i></p> <p>b) <i>In merito all'inserimento paesaggistico dell'impianto occorre che le barriere arboree del precedente punto prevedano una' mescolanza di essenze autoctone differenti sia per specie che per altezza e che il sesto di impianto non sia organizzato secondo un impianto geometrico e uniforme.</i></p> <p>c) <i>Siano ottemperati gli obblighi di Archeologica preventiva, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs 50/2016.”</i> <i>[Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per paesaggio per le provincie di BAT e Foggia, con nota prot. n. 6373 del</i></p>	<p>Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per paesaggio per le provincie di BAT e Foggia</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	11.09.2017]	
B	<p>1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori:</p> <p>a) <i>Il piano di monitoraggio deve essere integrato della manutenzione e pulizia necessarie per rendere agibile l'accesso ai punti assunti per il campionamento consentendo lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza.</i></p> <p>b) <i>Sia fornito un piano di manutenzione dell'impianto in modo da garantire e migliorare l'efficienza depurativa.</i></p> <p>c) <i>AQP provveda, prima di procedere alla progettazione esecutiva a trasmettere gli elaborati ad ARPA Puglia DAP FG per l'approvazione degli stessi".</i></p> <p>d) <i>Redazione di un documento che preveda la dismissione degli impianti esistenti, le attività e le opere per il recupero ambientale delle aree dismesse."</i></p> <p>2. Fase di realizzazione / esercizio:</p> <p>e) <i>prevedere un sistema di telecontrollo ovvero l'installazione di misuratori in continuo e per il controllo in remoto al fine di un efficace monitoraggio delle principali matrici ambientali e della funzionalità del depuratore. Il telecontrollo deve essere basato sull'acquisizione dati in remoto via PLCs, con una dotazione sensoristica minima che debba prevedere almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>misure di portata in ingresso e in uscita;</i> • <i>misure di pH in ingresso, nella sezione primaria e in quella di ossidazione biologica;</i> • <i>misura di ossigeno e Redox in ossidazione biologica con sonde commerciali tipo E+H;</i> • <i>misura di torbidità in uscita da trattamento terziario chimico-fisico, con specifici sensori comunemente in commercio;</i> <p><i>cui potrebbero aggiungersi sonde in grado di misurare le componenti azotate soprattutto per migliorare la gestione del processo di nitrificazione e denitrificazione.</i></p> <p>f) <i>A valle dell'impianto di depurazione e prima dello scarico nel corpo recettore sia installato un pozzetto fiscale di campionamento nel quale sia posto il terminale del tubo rigido di collegamento al prelevatore automatico fisso per il prelievo medio composito a 24 ore. Lo stesso, unitamente al tubo rigido di presa, sia dotato di ausili atti a poter apporre i sigilli da parte dei tecnici ARPA al fine di garantire l'impossibilità di accesso da parte di terzi durante la fase di controllo</i></p> <p>g) <i>Sia fornito un piano di manutenzione del prelevatore automatico indicato al punto precedente compreso la previsione della sua sostituzione dopo un identificato numero di anni di funzionamento.</i></p> <p>h) <i>Il cuore degli impianti di depurazione è la fase ossidativa, quando questa fase ha interruzioni di funzionamento (per rotture/anomalie ecc.), il processo viene compromesso per un periodo medio/lungo (in funzione dei flussi trattati) comportando a catena problematiche di rilievo sulle restanti fasi di trattamento del refluo. Per questo motivo occorre garantire la continuità di funzionamento del c.d. "reattore" ovvero che venga assicurata nelle 24 ore di trattamento la funzione di insufflaggio di aria per la fase ossidativa. Pertanto deve essere garantita la disponibilità di pompe di emergenza possibilmente sul posto e comunque il ripristino entro 24 ore e al fine di garantire il continuo insufflaggio di aria nel processo.</i></p> <p>i) <i>Al fine di assicurare una adeguata concentrazione di fango</i></p>	ARPA DAP FG



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

	<p>primario nei sedimentatori (vasche di ossidazione) è necessario installare un idoneo sistema di misurazione in continuo degli stessi prima che vengano inviati al successivo trattamento di ispessimento. I benefici dell'analisi in continuo del livello fanghi nei sedimentatori primari garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che un'adeguata concentrazione di fango primario venga inviata al successivo trattamento di ispessimento, • che venga richiesta una minore energia di pompaggio del fango estratto, • che la pompa di estrazione venga fermata quando la concentrazione di solidi va sotto un certo valore. <p>[ARPA Puglia DAP-FG, con nota prot. n. 69025 del 13.11.2017]</p>	
C	<p>1. Fase di realizzazione / esercizio</p> <p>a) l'intervento garantisca la realizzazione di un impianto adeguato a trattare il carico organico generato dall'agglomerato sia con riferimento alla linea acque sia con riferimento alla linea fanghi;</p> <p>b) l'intervento garantisca la realizzazione di un impianto adeguato alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini di emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia;</p> <p>c) la realizzazione dell'impianto e delle opere di scarico avvenga compatibilmente con le caratteristiche del corpo ricevente finale;</p> <p>d) a conclusione dell'intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di ingresso e di uscita.</p> <p>[Autorità Idrica Pugliese prot. n. 6097 del 25.11.2017].</p>	Autorità Idrica Pugliese
	<p>1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori:</p> <p>a) di adottare in fase esecutiva tutte le modalità di esecuzione descritte nel presente livello progettuale e tese a migliorare la sicurezza idraulica e geologico-geotecnica dei manufatti di progetto."</p> <p>[Autorità di Bacino della Puglia prot. 16370 del 07.12.2016]</p>	Autorità di Bacino della Puglia
	<p>1. Fase di realizzazione / esercizio</p> <p>a) così come indicato nel progetto definitivo, i tratti di collettore che interferiscono con gli altri UCP (diversi da "Boschi" e "Aree di rispetto boschi") individuati dal PPTR siano completamente interrati prevedendo la ricostituzione dello stato dei luoghi e il ricoprimento superficiale della trincea di scavo con lo stesso materiale presente in loco;</p> <p>b) al fine di mitigare l'effetto visivo di chi percorre le strade limitrofe, all'impianto, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (<i>Pinus halepensis</i>). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (<i>Pistacia Lentiscus</i>). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere.</p> <p>c) - per la nuova recinzione sia evitato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista; sia realizzata una fascia erbosa di almeno</p>	Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

	<p>50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la permeabilità.</p> <p>d) la nuova viabilità, interna ed esterna al lotto di intervento, sia realizzata, ove possibile, con materiali drenanti e permeabili evitando l'utilizzo di bitume.</p> <p>e) le aree degli impianti di depurazione attualmente esistenti e che verranno dismessi siano riqualificate mediante la demolizione delle strutture esistenti e la permeabilizzazione dell'intera area occupata, nonché attraverso la piantumazione di, specie arboree autoctone.</p> <p>[Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. AOO_145_7379 del 06.07.2017]</p>	
	<p>1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori:</p> <p>a) Si prescrive nei successivi livelli di progettazione AQP acquisisca specifico parer dalla - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - FG</p> <p>[Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - FG con nota prot. AOO_036_4405 del 07.03.2017]</p>	<p>Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - FG</p>
	<p>1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori:</p> <p>a) L'impianto dovrà consentire la conformità ai valori limite di emissione previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. "</p> <p>b) l'intervento dovrà rispettare le norme contenute nell'allegato B.3 sul dimensionamento degli impianti del Regolamento Regionale n. 13 del 22.5.2017.</p> <p>[Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot. AOO_075_747 del 30.01.2017]</p>	<p>Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato</p>
G	<p>1. Fase di progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori:</p> <p>a) Carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale: Anche al fine di verificare la compatibilità con il Regolamento Regionale n.13 del 22 maggio 2017, i dati dei carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale devono essere pertanto validati in condizioni di esercizio dell'impianto. A tal merito, la programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della validazione dei dati progettuali 'e oggetto del Piano di Monitoraggio.</p> <p>b) Trattamento trattamento preliminare "meccanico" e primario delle acque reflue Principalmente per il trattamento preliminare "meccanico" e primario di sedimentazione dei sovraccarichi idraulici di acque reflue urbane nonché per la equalizzazione. in particolare laddove non si possa escludere l'afflusso all'impianto di acque reflue "miste" comprendenti acque di drenaggio urbano in periodi di pioggia, il proponente valuti il recupero funzionale delle unità già presenti presso gli impianti esistenti e funzionanti quali vasche di sedimentazione e ulteriori vasche recuperabili all'uopo, e a tal fine, adeguando il sistema dei collettori idraulici.</p> <p>c) Opera di smaltimento degli effluenti trattati. Considerata l'ubicazione dell'opera di scarico e la morfologia del corpo idrico ricettore che interessa aree ambientalmente sensibili, il</p>	<p>Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

proponente deve prevedere modalità idonee e tempestive procedure di pubblicità allorquando insorgano nell'impianto condizioni di malfunzionamento ovvero si presentassero condizioni di emergenza tali da causare lo scarico di acque non adeguatamente depurate ovvero garantisca il controllo di sversamenti ...controllati di portate anomale di reflui non trattati dai propri impianti. 1

- d) *Schema di impianto e processi di trattamento delle acque reflue: fase di disinfezione.*

Il proponente adotti per il processo di disinfezione degli effluenti trattati tecnologie che riducano la formazione di prodotti indesiderati ai fini della tutela della qualità della risorsa idrica e della salute umana e se già esistenti o previste in progetto metta in atto in fase di esercizio le opportune procedure gestionali e di manutenzione.

- e) *Inserimento Paesaggistico dell'impianto*

Il gestore si doterà di studi ed analisi tesi a verificare il corretto inserimento territoriale dell'impianto in base a criteri paesaggistici e valutare idonei interventi; in prima soluzione, con funzione schermante e di frangivento e a fini estetici. e laddove non previsto, gli impianti dovranno dotarsi di opportune barriere arboree, costituite da piante di alto fusto e con essenze autoctone, lungo l'intera perimetrazione dell'area di impianto.

- f) *Controllo delle condizioni di funzionamento dell'impianto e degli impatti ambientali - Piano di Monitoraggio*

Il Piano di Monitoraggio costituisce la base conoscitiva per la pubblicizzazione degli aspetti connessi al funzionamento dell'impianto, e la definizione di successivi interventi di adeguamento e deve contenere le modalità di comunicazione alle autorità competenti. Al fine dell'analisi di aspetti specifici di rilevante impatto ambientale durante l'esercizio dell'impianto e per il controllo del funzionamento e della valutazione di ulteriori azioni di minimizzazione e contenimento degli impatti ambientali, prima del completamento dei lavori in progetto, il proponente dovrà definire un idoneo Piano di Monitoraggio, validato e approvato da A.R.P.A. e che sia recepito dal provvedimento di autorizzazione e esercizio dell'impianto stesso.

- g) *il Piano di Monitoraggio indica le finalità e determina i parametri di processo e ambientali e le relative modalità di misura dell'attività di monitoraggio tesa a raccogliere dati utili a valutare e verificare:*

- gli impatti attesi e già osservati originati dall'impianto oggetto degli interventi in progetto sulla popolazione, gli usi del territorio e sul ciclo delle acque, sul suolo e nel sottosuolo.

- gli impatti indotti e associati allo smaltimento e al recupero dei fanghi, alla produzione di emissioni inquinanti e odorigene in atmosfera a scala locale, all'esercizio di macchine e impianti relativamente al disturbo acustico;

- i rendimenti impiantistici e le influenze delle condizioni gestionali sul funzionamento dell'impianto, con riferimento alle singole fasi operative e all'intero ciclo di trattamento, anche ai fini della validazione dei dati progettuali e del controllo di condizioni di malfunzionamento e fuori servizio;

- l'efficienza delle tecnologie adottate per il trattamento delle acque, dei fanghi e delle emissioni gassose;

91



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

- caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue scaricate dall'impianto e convogliate nel corpo idrico ricettore dalle opere di scarico in esercizio nelle sezioni a valle dei trattamenti preliminari, dei trattamenti primari e secondari e allo scarico nel corpo idrico ricettore.

2. Fase di realizzazione / esercizio

h) Condizioni temporanee di emergenza

Al fine della gestione dell'impianto è definito "condizione temporanea di emergenza" un periodo di tempo limitato nel tempo durante il quale per cause accidentali una o più unità operative della linea di trattamento delle acque e dei fanghi possano presentare condizioni di "mal funzionamento" o "fuori servizio" tali da influenzare negativamente le condizioni di qualità del refluo effluente dall'impianto e dei fanghi di depurazione da destinare allo smaltimento o al recupero. Il gestore dell'impianto deve prontamente comunicare all'Autorità Regionale il verificarsi di "condizioni temporali di emergenza" unitamente alle cause e ai tempi di ripristino delle condizioni "regolari" di esercizio attivando le opportune azioni a tal fine. Non può configurarsi come "condizione temporanea di emergenza" quella che dovesse presentarsi, nei medesimi termini, più volte durante l'anno solare.

i) Gestione dei fanghi di depurazione in "condizioni temporanee di emergenza"

Durante condizioni temporanee di emergenza, allorché nel breve termine non possa essere garantita alcuna forma di smaltimento e recupero dei fanghi di depurazione a norma, di legge, le funzioni di trattamento possono essere condotte in unità già presenti all'interno dell'impianto ovvero appositamente realizzate. Tali unità operative dovranno essere provviste di idonei dispositivi per il drenaggio delle acque e di sicurezza e garantire il contenimento e il controllo delle emissioni inquinanti nelle acque, in aria e sul suolo. Si prescrive che in seguito a condizioni temporanee di emergenza, al fine del controllo dell'impatto ambientale, possa essere mantenuto nelle unità operative un quantitativo di fango non trattato o parzialmente trattato fino a 10 volte il quantitativo dei fanghi giornalmente prodotto in condizioni di funzionamento "regolare" come determinato dal proponente nella documentazione progettuale. I materiali di rifiuto dovranno essere opportunamente e tempestivamente smaltiti in base alla normativa vigente.

j) Smaltimento e riutilizzo agricolo dei fanghi di depurazione

Si verifichi in fase di esercizio la quantità e la qualità del fango di depurazione prodotto dal ciclo di trattamento dell'impianto e destinato al riutilizzo mediante applicazione su terreno destinato ad uso agricolo o come materiale per la produzione di compost, e si adotti la migliore soluzione gestionale. Allorché la qualità dei fanghi non sia idonea al riutilizzo di cui sopra le alternative di smaltimento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti. La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della caratterizzazione quali-quantitativa dei fanghi di depurazione è oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA

<p>k) <i>Servizio di trattamento dei "bottini".</i> <i>Allorquando sia attivata una stazione di trattamento dei "bottini", sia dato adempimento a quanto prescritto all'art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di trattamento di rifiuti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane: autorizzazione dell'autorità competente ai sensi del comma 2 e/o comunicazione ai sensi del comma 3.</i></p> <p>l) <i>Emissioni in atmosfera e sostanze odorigene</i> <i>Lo scarico delle emissioni in atmosfera sia operato ai sensi della normativa vigente provvedendo ai necessari adeguamenti impiantistici, di copertura dei bacini, convogliamento, trattamento e deodorizzazione delle emissioni delle unità operative. in tal senso, si ottemperi alla procedura di autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine del controllo delle emissioni in atmosfera e oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.</i> <u>Prescrizioni transitorie.</u></p> <p>m) <i>- Rifiuti prodotti nelle attività di scavo e demolizione</i> <i>Allo scopo di massimizzare il recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni, siano favorite, ove possibile, tecniche di "demolizione selettiva" e la separazione dei materiali prodotti in categorie merceologiche omogenee. individuare in cantiere aree idonee destinate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e il collocamento dei cassoni per la raccolta differenziata. in presenza di strutture e impianti da dismettere. e di materiali contenenti amianto, e qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere predisposto, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. n. 81/08.</i> <i>- Condizioni di scarico degli effluenti nel corso dei lavori Al fine di tutela delle condizioni igienico—sanitarie nel corpo idrico ricettore e nel territorio in prossimità dell'opera di scarico, in fase di cantiere, nei periodi in cui sono programmate condizioni di "fuori servizio" delle unità operative di trattamento conseguenti la realizzazione dei lavori, le modalità, le caratteristiche di qualità e i limiti dello scarico siano approvati e monitorati di concerto dalle Autorità di controllo (A.R.P.A. e Amministrazione Provinciale). Si evidenzia la convenienza di non operare tali "fuori servizio" nella stagione primaverile-estiva. e comunque in periodi caratterizzati da temperature atmosferiche elevate.</i></p> <p>n) <i>[Comitato Reg.le VIA [prot. n AOO_089_7639 del 02.08.2017]</i></p>	
---	--

Responsabile del Procedimento

ing. F. Longo

Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. Antonietta Riccio

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

UFF. URG./V.I.C.A.
CONCO


REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio

Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
02/08/2017 - 0007639
Prot. Ing. n. 1099 del 16.05.2011

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.

SEDE

Parere espresso nella seduta del 1-8-2017

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del
16.05.2011

OGGETTO: D.Lgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01 e s.m.i.

Procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale per il progetto:

Potenziamento dell'impianto di depurazione di Ascoli Satriano (FG)

proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.

VISTA ed esaminata la documentazione di progetto, la relazione paesaggistica, la
documentazione redatta ai fini della verifica di assoggettabilità e la documentazione
integrativa, di seguito elencata.

Elaborati descrittivi

A1 Relazione illustrativa generale

A2 Relazione tecnica di processo

A3 Relazione tecnica idraulica

A4 Relazione tecnica impianti elettrici

A5.1 Relazione tecnica sulle strutture

A5.2 Relazione geotecnica

A6.1 Relazione geologica

A6.2 Relazione sulle indagini dirette e indirette

A6.3 Prove geotecniche di laboratorio

A.7.1 Relazione sulla risoluzione delle interferenze

A.7.2 Relazione attraversamento ferroviario RFI Cervaro Candela Km 32+146 - SS 655 al










COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Km 24 VIII

A.8 Relazione sulla gestione delle materie

A.9.1 Relazione specialistica di compatibilità idraulica alle NTA AdB Puglia

A.9.2 Allegati grafici compatibilità idraulica

A.10.1 Relazione specialistica di compatibilità idrogeomorfologica alle NTA AdB Puglia

A.10.2 Allegati grafici compatibilità geomorfologica

A11.1 Studio ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA

A11.2 Relazione paesaggistica

A11.3 Relazione paesaggistica - Allegati grafici

A12 Relazione sul modello previsionale sull'impatto olfattivo

A13 Corografia generale opere in progetto 1:5000

Elaborati grafici - Impianti di depurazione esistenti

B.1 Impianto Ascoli Satriano 1 - Planimetria generale stato di fatto varie

B.2 Impianto Ascoli Satriano 2 - Planimetria generale stato di fatto varie

B.3 Impianto Ascoli Satriano 2 - Planimetria generale interventi di progetto 1:2000

B.4 Impianto Ascoli Satriano 2 - Quadro elettrico pompe di rilancio

Elaborati grafici - Opere a rete di progetto per il convogliamento al nuovo depuratore

C.1 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Planimetria generale 1:2000

C.2 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Rilievo altimetrico 1:1000

C.3 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Profilo altimetrico 1:1000/1:100

C.4 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Pozzetto di restituzione alla rete esistente 1:20

C.5 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Posa condotta 1:20

C.6 Premente di progetto alla rete fognaria esistente - Interferenze con sottoservizi 1:20

C.7 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Planimetria generale su aerofotogrammetria 1:2000

C.8 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Planimetria generale su base catastale 1:2000

C.9 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Rilievo altimetrico 1:1000

C.10 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Profilo altimetrico 1:1000/1:100

C.11 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Esecuzione collettore con tecnica no-dig

C.12 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Attraversamento canale Muscelle varie

C.13 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Attraversamento ferroviario RFI Cervaro

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Candela Km 32+146 varie

C.14 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Sezione trasversale di posa condotta su SP 99 varie

C.15 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Posa condotte 1:20

C.16 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Pozzetti di ispezione 1:20

C.17 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Interferenze con sottoservizi rete idrica 1:20

C.18 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Interferenze con sottoservizi rete elettrica telefonica 1:20

C.19 Immissario di progetto al nuovo depuratore - Interferenza con impluvio minore 1:25

Elaborati grafici - Nuovo depuratore

D1 Inquadramento territoriale area di intervento su cartografia tematica PUG 1:5000

D2 Inquadramento territoriale area di intervento su aerofotogrammetria 1:1000

D3 Inquadramento territoriale area di intervento su base catastale 1:1000

D4 Planimetria emissario e opere di restituzione al recapito finale varie

D5 Planimetria generale di progetto 1:200

D6 Planimetria generale di progetto - triangolazioni e sezioni 1:200

D7 Profili viabilità di servizio area impianto 1:500/1:25

D8 Planimetria generale di progetto - sistemazione esterna 1:200

D9 Planimetria generale di progetto - collegamenti idraulici 1:200

D10 Planimetria generale di progetto - fogna bianca 1:200

D10.1 Profili collettori rete di raccolta acque di pioggia 1:200

D11 Planimetria generale di progetto - punti di immissione in atmosfera 1:200

D12 Planimetria generale di progetto- distribuzione elettrica principale ed illuminazione 1:200

D13 Planimetria generale di progetto - impianto di messa a terra 1:200

D14 Planimetria generale di progetto - strumenti di misura 1:200

D15 Planimetria generale di progetto - utenze elettriche 1:200

D16.1 Schema funzionale impianto elettrico

D16.2 Schema funzionale supervisione impianto

D17 Schema a blocchi del processo depurativo

D18 Profilo idraulico linea acque 1:100

D19 Profilo idraulico linea fanghi 1:100

D20.1 Locale pretrattamenti - architettonico 1:50

D20.2 Dissabbiatura - architettonico 1:50




COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- D20.3 Basamento soffianti e lavaggio sabbie - architettonico 1:50
- D20.4 Vasca di equalizzazione - architettonico 1:50
- D20.5 Comparto biologico - architettonico 1:50
- D20.6 Sedimentazione secondaria - architettonico 1:50
- D20.7 Pozzetto di ripartizione alla filtrazione - architettonico 1:50
- D20.8 Basamento filtrazione a dischi - architettonico 1:50
- D20.9 Bacino di clorazione - architettonico 1:50
- D20.10 Pozzetto raccolta fanghi e sollevamento - architettonico 1:50
- D20.11 Pre-ispessitore - architettonico 1:50
- D20.12 Post-ispessitore - architettonico 1:50
- D20.13 Vasca di digestione aerobica dei fanghi - architettonico 1:50
- D20.14 Locale disidratazione dei fanghi - architettonico 1:50
- D20.15 Locale soffianti - architettonico 1:50
- D20.16 Locale uffici e gruppo elettrogeno - architettonico 1:50
- D20.17 Basamento filtro area esausta - pretrattamenti - architettonico 1:50
- D20.18 Basamento filtro area esausta linea fanghi - architettonico 1:50
- D20.19 Cabina elettrica - architettonico 1:50
- D20.20 Vasca di accumulo acque di prima pioggia - architettonico 1:50
- D21 Particolari costruttivi varie

Elaborati amministrativi

- E1 Piano particellare di esproprio 1:2000
- E2 Elenco ditte da espropriare
- E3.1 Elenco prezzi unitari
- E3.2 Analisi prezzi unitari
- E4 Computo metrico estimativo
- E5 Stima lavori
- E6 Quadro economico
- E7 Aggiornamento delle prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento
- E8 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere in c.a.
- E9 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere elettromeccaniche
- E10 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Apparecchiature idrauliche
- E11 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Tubazioni in gres



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

E12 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Tubazioni in PE100

E13 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Tubazioni in PEAD

E14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Tubazioni in Ghisa Sferoidale

E15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Tubazioni in acciaio

E16 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Impianti elettrici

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi tenuta in data 7-12-2016:

- Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Trasmissione verbale di Conferenza di Servizi.

"IDVIA248 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, P1181 – Progetto Definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) – POR Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b – Azione 6.3 . Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1.b. Proponente Acquedotto Pugliese.

AOO_089/Prot. 14023 del 29/12/2016

PRESO ATTO dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale espressi nel corso del procedimento.

- Autorità Idrica Pugliese,

Parere

"Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano – P1181 – CdS del 7-12-2016 (rif. Convocazione Sezione Ecologia prot. AOO_099/12226 del 8.11.2016)".

AOO_089/Prot. n. 12964 del 28/11/2016.

- Autorità di Bacino della Puglia,

Parere di Compatibilità P.A.I.

"IDVIA248 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, P1181 – Progetto Definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) – POR Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b – Azione 6.3 . Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1.b. Proponente Acquedotto Pugliese. Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione di conferenza di servizi in modalità

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

semplificata ai sensi dell'art. 14bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016".

Prot. Generale 16370 del 7/12/2016.

- A.R.P.A. Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Foggia
"IDVIA248 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, P1181 – Progetto Definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) – POR Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b – Azione 6.3 . Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1.b. Proponente Acquedotto Pugliese S.p.a.
Conferenza di servizi del 7 dicembre 2016.
Prot. n. AOO-0088/0038 n. 73725 del 7-12-2016.
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per la Puglia, Bari.
"Ascoli Satriano (FG) - Impianto di depurazione - Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per progetto definitivo per il potenziamento. Acquedotto Pugliese – ID VIA 248. Convocazione di conferenza di servizi in modalità semplificata 7/12/2016".
Prot. n. 14604 del 30-11-2016

Inquadramento progettuale

Il progetto proposto prevede la realizzazione degli interventi necessari alla costruzione del nuovo presidio depurativo a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano e delle relative opere di collettamento funzionali alla dismissione degli impianti esistenti di "Ascoli Satriano 1" e "Ascoli Satriano 2", in accordo al progetto preliminare redatto dall'Acquedotto Pugliese.

L'agglomerato di Ascoli Satriano allo stato attuale risulta servito da due impianti di trattamento dei reflui civili, il primo denominato "Ascoli Satriano 1", realizzato negli anni '80 e sito in località Muscelle, in cui viene collettato circa il 65% dei reflui generati dall'agglomerato, e il secondo denominato "Ascoli Satriano 2", avviato all'esercizio intorno agli anni '90, in località Fontane Romane, in cui viene collettato il restante 35% dei reflui civili generati dall'agglomerato.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Entrambi gli impianti sono stati realizzati in conformità alla vecchia normativa (L. 319/76) e presentano un ciclo di trattamento convenzionale a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi. La potenzialità di impianto è pari a 12.000 AE per Ascoli Satriano 1 e 4.000 AE per Ascoli Satriano 2. Il corpo idrico ricettore è costituito in ambedue i casi dal Torrente Carapelle, raggiunto attraverso il "Vallone Muscelle", dall'impianto "Ascoli 1", e il "Fosso Rinaldo", dall'impianto "Ascoli 2".

L'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con potenzialità pari a 11.900 AE, che comporterà la realizzazione ex-novo degli impianti per il trattamento delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché dell'aria esausta e degli impianti accessori, e delle opere di collettamento al nuovo impianto con la esecuzione di opere a rete interrate per una lunghezza di 4 Km.


La soluzione di dismissione degli impianti esistenti è proposta dal proponente in seguito a valutazioni avanzate esclusivamente dal proponente, e viene motivata in base alle seguenti motivazioni:

- entrambi gli impianti sono situati in aree classificate dall'Autorità di Bacino della Puglia come aree a Pericolosità Geomorfológica: l'impianto Ascoli 2 di tipo PG3 (Alta Pericolosità) e l'impianto Ascoli 1 di tipo PG2 (Media Pericolosità).
- necessità di potenziamento di trattamento per un numero di abitanti adeguato al Piano di Tutela delle Acque, nel rispetto della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).
- miglioramento della gestione con l'accorpamento dei due impianti in un unico impianto.

Il progetto non interferisce con aree protette.

Il progetto di realizzazione del nuovo impianto di depurazione rientra, ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 "Norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale", tra gli interventi soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (all'allegato B, elenco B.2. - Progetti di competenza della Provincia, lettera B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti).

Al progetto proposto non è applicabile la normativa in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connesso alla gestione di sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 105 del 26/6/2015.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Quadro programmatico****Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**

L'impianto di depurazione in progetto è da considerarsi un intervento di rilevante trasformazione, in quanto soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, e ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 89 delle NTA del PPTR tale impianto è da sottoporre a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il proponente redige una relazione di compatibilità Paesaggistica, che ai sensi dell'art. 90 del PPTR, è da considerarsi un ulteriore strumento per consentire all'Amministrazione competente di verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR.

La relazione Paesaggistica risulta quindi necessaria per quanto riportato nelle NTA in particolare all'art. 91 dove è precisato che i progetti assoggettati all'accertamento di compatibilità paesaggistica, devono essere corredati da una Relazione Paesaggistica.

Il proponente evidenzia che trattandosi di opere di interesse pubblico non delocalizzabili si richiama l'art. 95 delle NTA che sancisce che *le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste sia per i BP che per gli UCP purchè non abbiano alternative localizzative e/o progettuali*".


Il proponente dichiara che dall'analisi dei vincoli ambientali del PPTR emerge che l'impianto di depurazione non rientra in alcun vincolo ambientale individuato dal Piano.

In merito alle opere di collettamento, le stesse interessano sia i Beni Paesaggistici del PPTR che gli Ulteriori Contesti Paesaggistici. all'art. 89 delle NTA vengono disciplinati come strumenti di controllo preventivo, l'autorizzazione paesaggistica per i BP e l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli UCP.

Il proponente ritiene che l'intervento tuttavia, ai sensi delle NTA, prevede la esecuzione di opere ammissibili nell'ambito dei BP mentre per gli UCP, trattandosi di *collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi*, ai sensi del comma 12 art. 91 vi è la esenzione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Aree protette

L'analisi cartografica presentata dal proponente attesta che le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze con alcun vincolo connesso alle aree protette.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

L'area del nuovo impianto di depurazione non ricade in zone perimetrate dal P.A.I. .

Le opere di progetto inerenti il collettore immissario ricadono in zone perimetrate dal P.A.I.; in particolare, il primo tratto della condotta premente in uscita dal depuratore ID2, per un totale di circa 120 m, è interessato da un'area ad alta pericolosità idraulica.

La realizzazione di tali interventi comporta l'ottenimento del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, e a tal fine il proponente ha realizzato uno studio di compatibilità Idrologica ed idraulica ed uno studio di compatibilità geologica e geotecnica, concernenti la compatibilità degli interventi che interferiscono con le aree perimetrate dal P.A.I.. Le relative relazioni fanno parte integrante della documentazione progettuale.

Si osserva che il nuovo impianto di depurazione e il percorso del tracciato della condotta rientrano in alcune porzioni territoriali definite "a pericolosità da frana"; in particolare:

- il nuovo impianto di depurazione ricade in area PG1;
- la parte finale del tragitto della condotta ricade in area PG1;
- la premente e la parte del collettore più a monte ricadono in area PG2.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle individuazioni relative alle zone di protezione speciale idrogeologica, si evince che l'area di intervento non ricade in nessuna delle zone di protezione speciale prescritte dal PTA. Con riguardo alle Aree di vincolo d'uso degli acquiferi, si riscontra che le aree oggetto di intervento non ricadono in aree vulnerabili da contaminazione salina,

Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)

Lo strumento urbanistico vigente del comune di Ascoli Satriano è il Piano Urbanistico Generale approvato definitivamente con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 29/05/2008.

Il proponente presente un'analisi della zonizzazione allegata al PUG, in base all'art. 4.08 delle NTA del PUG. L'impianto depurativo ricadrà in "Zona Industriale (ex A.S.I.), adiacente alla ferrovia, disciplinata dalle Norme del Consorzio ASI. Gli interventi proposti nell'area di pertinenza del Consorzio ASI sono tutti congruenti con quanto disciplinato dalle NTA.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Quadro progettuale****Schema di impianto e interventi in progetto**

L'impianto di depurazione serve l'agglomerato di Ascoli Satriano.

I liquami sono addotti all'impianto mediante una rete di fognatura urbana di tipo "misto".

Il corpo idrico ricettore è costituito dal vallone Muscelle, tributario del torrente Carapelle, corpo idrico superficiale non significativo.

L'impianto prevede le seguenti fasi di trattamento.


Linea di trattamento delle acque reflue

- Grigliatura grossolana (20 mm)
- Grigliatura fine (6 mm)
- Dissabbiatura
- Misura della portata
- Equalizzazione
- Sollevamento dall'equalizzazione
- Selettore anossico
- Comparto biologico di denitrificazione
- Comparto biologico di ossidazione/nitrificazione
- Ricircolo miscela aerata
- Defosfatazione
- Sedimentazione secondaria
- Filtrazione
- Disinfezione

Linea di trattamento dei fanghi

- Pre ispessimento
- Digestione aerobica
- Post ispessimento
- Disidratazione meccanica

Gli impianti ausiliari alle fasi di processo sono costituiti dagli impianti di sollevamento dei fanghi di ricircolo e dei fanghi di supero e dalla stazione di produzione di aria per le fasi di ossidazione-nitrificazione e di stabilizzazione dei fanghi.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Opere di convogliamento delle acque reflue all'impianto di depurazione**

Il proponente ha previsto inoltre gli interventi per il convogliamento dei reflui dagli impianti depurativi esistenti al nuovo presidio depurativo, l'esecuzione di una condotta premente e di un nuovo collettore immissario.

La condotta premente consentirà, per il tramite di un impianto di sollevamento attrezzato anche esso con il presente progetto, di convogliare i reflui in arrivo al depuratore di Ascoli Satriano 2 sulla rete urbana che a gravità converge sul collettore immissario esistente al depuratore di Ascoli Satriano 1.

L'impianto di rilancio sarà attrezzato in una vasca esistente dell'impianto di Ascoli Satriano 2, all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto, avendo previsto l'installazione di pompe di adeguata potenza, il rifacimento delle linee elettriche e l'installazione di nuovi quadri elettrici.

La premente, una condotta in ghisa sferoidale del DN 150 mm, sarà posata per tutto il suo sviluppo, circa 650 m, in sede stradale comunale per rilasciare il refluo nella rete fognaria cittadina tramite apposito pozzetto previsto, anche esso, con il presente intervento.

Il nuovo collettore immissario, intercettato l'esistente in sede stradale a monte del primo pozzetto di ispezione nell'area dell'impianto di Ascoli Satriano 1, sarà realizzato con una condotta in gres del DN 300 mm per una lunghezza di circa 2,15 Km mentre, il tratto terminale di circa 0,1 Km, sarà eseguito con tubazione dello stesso materiale ma con DN 400 mm. Il collettore sarà posato per la quasi totalità della sua estesa con tecnica di posa tradizionale ovvero con sezione di scavo in trincea mentre per circa 265 m con tecnica no dig avendo previsto un tracciato parte in sede stradale e parte in sede propria.

Raccolta, convogliamento e trattamento dell'aria esausta

Ulteriori interventi hanno riguardato la copertura di alcuni comparti per i quali si è previsto il convogliamento, il trattamento e la deodorizzazione dell'aria esausta ed in particolare:

- stazione pretrattamenti di grigliatura
- equalizzazione
- pre-ispessimento
- post-ispessimento
- stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Potenzialità di impianto e limiti di qualità degli effluenti trattati**

L'impianto serve un agglomerato con una superficie di 0,69 kmq.

La potenzialità d'impianto è progettata per 11.900 AE, a fronte di un carico generato pari a 9.945 di Abitanti equivalenti totali urbani (*Regione Puglia, Piano di Tutela delle Acque, 2009*).

Carichi idraulici influenti

- Dotazione Idrica 150 litri/ab*giorno;
- Coefficiente d'afflusso 0,8;
- Portata media giornaliera dei reflui influenti (=Qm) 1.428 mc/giorno, 60 mc/ ora;
- Portata sul biologico 149 mc/ ora.

Carichi inquinanti da trattare

- Materia organica biodegradabile 714 Kg BOD5/giorno, 1.428 kgCOD/giorno;
- Solidi Sospesi Totali 952 kgSST/giorno;
- Azoto ammoniacale 95 kg N-NH4+ /giorno, Azoto di Kjeldhal 143 TKN kg/giorno;
- Fosforo totale 24 Kg P/giorno.

Limiti di qualità degli effluenti trattati

La tipologia del corpo idrico ricettore è determinata dal P.T.A. quale "corpo idrico superficiale".

I limiti di qualità sono determinati in base a quanto prescritto nel PTA e dal D.Lgs n. 152/2006, Parte III, Allegato V, Tabella 1 e Tabella 3.

- Materia organica biodegradabile 25 mg BOD5/litro; 125 mgCOD/litro;
- Solidi sospesi totali 35 mgSST/litro;
- Azoto ammoniacale 15 mgNtot/litro, $\leq 11,70$ mg NNH4+ /l;
- Azoto nitroso $\leq 0,6$ mg NO2 - - N /l;
- Azoto nitrico ≤ 20 mg NO3- - N /l;
- Fosforo totale 10 mgPtot/litro;
- Carica patogena 5.000 UFC/100 ml Escherichia Coli.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Valutazione e controllo degli impatti ambientali****Ecosistemi naturali**

La realizzazione del progetto del presidio depurativo non interferisce sulla componente vegetazionale, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio. Non si osservano rilevanti e particolari problematiche con riferimento agli aspetti naturalistici se non quelle potenzialmente connesse al corpo idrico ricettore.

La vegetazione spontanea è stata completamente sostituita da colture agricole erbacee rappresentate da seminativi e da colture arboree costituite da oliveti, frutteti e vigneti.

Le superfici rimaste incolte sono scarse o quasi nulle. Esigue sono le superfici con vegetazione naturale e semi-naturale.

Sul territorio comunale sono presenti zone caratterizzate da habitat naturali, caratterizzate dalla presenza di macchia mediterranea, frammentate dall'utilizzo agricolo e ridotte a piccoli lembi ai margini dei coltivi. In prossimità dell'area di interesse non sono presenti zone di interesse naturalistico. Non sono presenti aree di rilevanza naturalistica (parchi, riserve, SIC, ZPS).

La fauna che caratterizza l'area è rappresentata da specie ampiamente diffuse nell'ambiente agricolo, di piccola e media taglia e poco esigenti dal punto ecologico.

L'area strettamente afferente al depuratore non è interessata da forme di vegetazione di particolare valenza. Non si rilevano interferenze significative con gli ecosistemi naturali se non quelle potenzialmente rilevabili sul corpo idrico ricettore.

Ambiente idrico: trattamento e smaltimento delle acque reflue e corpo idrico ricettore

I liquami sono addotti all'impianto mediante una rete di fognatura pubblica per la raccolta delle acque reflue urbane.

Relativamente ai dati progettuali della linea di trattamento delle acque reflue, si rileva che i carichi idraulici sono determinati mediante il calcolo della portata media giornaliera e di una portata "di punta".

Si rileva che i carichi inquinanti dei parametri di progetto sono stati calcolati in base a parametri di inquinamento pro-capite i cui valori sono definiti dal progettista e desunti dalla pratica tecnica.

Il corpo idrico ricettore degli effluenti trattati è rappresentato dal Vallone Muscelle.

Si rileva che (P.T.A., Monografia "Acquifero del Tavoliere", All. 16.1.2, Giugno 2009) l'agglomerato nell'area corrispondente al campo di esistenza dell'Acquifero del Tavoliere.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Relativamente alla fase di cantiere, al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie e non compromettere la qualità delle acque del corpo idrico ricettore, verranno realizzate soluzioni impiantistiche provvisorie per lo scarico degli effluenti e verranno adottate idonee modalità di gestione del processo depurativo. A tal riguardo, si consideri che le lavorazioni di cantiere inficiano il rendimento depurativo o meno in base al fatto che siano condotte interessando le strutture di impianto intervenendo o meno sui flussi di materiale.

Si osserva che il funzionamento di alcune unità operative sarà interrotto per periodi di durata limitata. A tal riguardo, si evidenzia, al fine di contenere l'impatto ambientale nel corpo idrico ricettore e nel territorio in prossimità dell'opera di scarico, la convenienza di non operare il periodo di "fuori servizio" nella stagione primaverile-estiva, e comunque in periodi caratterizzati da elevata temperatura, e la necessità di concordare le modalità, le caratteristiche di qualità e relativi limiti dello scarico, con le autorità di controllo.

Suolo e sottosuolo

La realizzazione del progetto proposto non comporta una modifica dell'uso attuale del suolo. Il progetto prevede, che tutte le opere previste ricadono all'interno dell'attuale pertinenza dell'impianto, non andando ad occupare ulteriori aree.

In fase di cantiere gli effetti potenziali sono connessi essenzialmente alle attività di movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei materiali di risulta. In ogni caso si tratta di un'occupazione temporanea di suolo la cui effettiva durata è legata all'andamento cronologico dei lavori. Al fine di minimizzare tali impatti, saranno adottate opportune misure volte alla razionalizzazione ed al contenimento della superficie dei cantieri, con particolare attenzione alla viabilità di servizio ed alle aree da adibire allo stoccaggio dei materiali.

Relativamente ai potenziali disturbi provocati dalla opere di scavo, si evidenzia l'impossibilità, date le caratteristiche morfologiche del territorio in oggetto, di ingenerare fenomeni di instabilità.

Riguardo la fase di esercizio, gli impatti possono produrre effetti connessi all'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo a seguito dello scarico dell'effluente trattato. Tali impatti verranno eliminati e comunque resi trascurabili operando una corretta gestione dell'impianto.

Produzione dei rifiuti

La produzione di rifiuti si presenta sia in fase di cantiere che di esercizio.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente progetto sarà necessario procedere all'esecuzione di scavi, rimozioni e demolizioni e sarà necessario altresì procedere all'approvvigionamento dei necessari materiali.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

I rifiuti e i sottoprodotti che potranno essere generati nell'esecuzione dei lavori consistono in fresato d'asfalto, macerie da demolizione di opere civili e materiale da scavo.

La realizzazione degli interventi di progetto prevede la produzione di materiale da scavo. In particolare le principali operazioni da produzione di materiali inerti previste da progetto sono di seguito specificate:

- Demolizione di pavimentazione stradale;
- Scavo per la posa dei collettori e della condotta premente;
- Scavo per la realizzazione dei pozzetti di ispezione dei collettori;
- Scavo per la realizzazione delle opere dell'impianto di depurazione

Ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/06 il fresato d'asfalto e le macerie da demolizione di opere civili sono considerati rifiuti speciali, per cui nel progetto di adeguamento se ne prevede per l'intera quantità prodotta il conferimento presso centri di recupero autorizzati o in alternativa lo smaltimento in discarica ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06.

Per quanto attiene, invece, il materiale da scavo l'intendimento è di riutilizzare in sito il materiale prodotto alle condizioni indicate dagli art. 185, comma 1, lett. c del D. Lgs. 152/2006 (suolo o materiale escavato allo stato naturale da riutilizzare nel medesimo cantiere). Il suolo allo stato naturale potrà infatti essere reimpiegato nello stesso sito sul presupposto che non sia contaminato (ex art. 185, lett. c e allegato I parte IV del D.Lgs. 152/2006).

In linea generale, nei casi di riutilizzo delle matrici materiali da riporto nel medesimo sito di estrazione, per reimpiegarli senza preventivo trattamento, si dovrà preliminarmente sottoporle a test di cessione sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 nonché a caratterizzazione ai sensi dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, come da D.L. 2/2012, modificato da D.L. 69/2013.

Laddove non dovessero ricorrere le condizioni di cui agli artt. 185, I comma, lett. c, e 184 bis del D.Lgs. 152/2006, e comunque per la parte eccedente i volumi direttamente riutilizzabili in situ alle condizioni suddette, le materie escavate nel corso dei lavori dovranno essere considerate rifiuto ed essere registrate, trasportate, conferite presso centri di recupero autorizzati o in alternativa smaltite in discarica ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

La Legge n. 98/2013, all'art.41 bis, prevede che le terre e rocce da scavo possano essere considerate sottoprodotti e non rifiuti solo qualora il proponente o il produttore attesti, con autocertificazione, il rispetto delle seguenti quattro condizioni:

- è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

L'autocertificazione dovrà essere presentata all'ARPA territorialmente competente, come previsto al comma 2 dell'art. 41 bis succitato. Infine il produttore dovrà confermare all'ARPA competente, in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo siano stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate in precedenza, come previsto dal comma 3 dell'art. 41 bis della legge n. 98/2013.

Le terre e rocce da scavo, nonché gli inerti da demolizione, sono altresì assoggettate al Regolamento Regionale n. 6/2006 – Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili. In particolare l'art. 6 di questo ultimo regolamento prevede che tutti i progetti riferiti alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria di opere, sia di interesse, pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di inizio attività, devono allegare alla domanda un elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in m³) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione.

In particolare nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo sono state incluse varie categorie di lavori che prevedono produzione di terre e rocce da scavo e relativo materiale di riporto ottenuto come sottoprodotto; tale volume sarà riutilizzato in sito con riferimento alla medesima categoria di lavorazione. La stessa tabella specifica anche le modalità di riutilizzo

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(si sottolinea al proposito che l'art. 186 del D.Lgs 152/2006 prevede per le terre e rocce da scavo i seguenti riutilizzi: reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati).

In questa fase si può solamente rilevare che il conferimento dei suddetti materiali avverrà in centri di recupero presumibilmente vicini alle aree interessate dalla realizzazione delle nuove opere e solo in ultima analisi in discarica autorizzata.

Si rileva inoltre che le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) potranno essere comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia.

La documentazione integrativa riporta il bilancio di produzione dei rifiuti, così come risulta dal Computo Metrico Estimativo di Progetto, con le quantità riutilizzabili in situ, le quantità da conferire in centri di recupero e/o discarica e, in quest'ultimo caso, il relativo codice C.E.R.

Sommariamente, il proponente dichiara che si provvederà allo scavo di circa 22.000 mc, di cui circa 10.500 mc saranno riutilizzabili nello stesso sito di produzione e circa 11.500 mc saranno trattati come rifiuti avente CER 170504, da confermare in sede di esecuzione dei lavori, a seguito di caratterizzazione del rifiuto, e conferiti ad impianto di recupero o per il ripristino di aree degradate.

Il materiale proveniente dalla fresatura e/o dalla demolizione della pavimentazione stradale sarà smaltito presso impianto autorizzato in quantità di circa 310 mc e trattato come rifiuto avente CER 170302.

Nella fase di esercizio vengono prodotti rifiuti provenienti dalle operazioni di grigliatura e dissabbiatura, che sono classificati con i codici CER 190801 "mondiglia" (rifiuti da grigliatura) e 190802 "rifiuti da dissabbiamento". Lo smaltimento di questi materiali verrà operato in discarica.

Smaltimento dei fanghi di depurazione

Nella fase di esercizio, la conduzione dell'impianto comporterà la produzione di fanghi di depurazione. Il proponente dichiara che i fanghi prodotti verranno riutilizzati in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e della L.R. n. 29 del 28/4/1995 o in alternativa, destinati ad essere trattati ad impianto di compostaggio.

A tal riguardo, si osserva che il progetto del proponente fornisce dati limitati sulle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione destinati al riutilizzo agricolo, in base a parametri agronomici e caratterizzanti sostanze inquinanti, e non attesta né individua il sito di smaltimento né indica le colture destinate all'impiego dei fanghi e le modalità di applicazione suolo agricolo.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Ai fini dello smaltimento in discarica, soluzione alternativa allorché le caratteristiche di qualità non siano idonee per gli usi proposti, si osserva che risulta opportuno valutare preliminarmente le caratteristiche tecnologiche ed in particolare il grado di stabilizzazione e il contenuto di carbonio organico con riferimento ai criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 27 Settembre 2010 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1651 del 19 luglio 2011 riguardante "Primi indirizzi applicativi regionali".

Si osserva che l'utilizzo dei reagenti chimici per la flocculazione e la rimozione del fosforo comporterà la produzione di fanghi "chimici" le cui caratteristiche quali-quantitative dovranno essere valutate idoneamente e il cui smaltimento dovrà essere opportunamente realizzato.

Atmosfera: qualità dell'aria - odori

Nella fase di cantiere, si osserverà un innalzamento di polveri nell'aria dovuto al trasporto e alla movimentazione dei materiali degli scavi, di terra, tubazioni e materiali delle demolizioni. L'impatto potrà essere in parte controllato attraverso operazioni gestionali di cantiere quali la bagnatura delle piste e dei cumuli di materiali, copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto, riduzione della velocità dei mezzi in manovra. Dalla lettura degli elaborati presentati si ritiene che tale condizione sia di entità non elevata e comunque contenuta ad un livello tollerabile.

L'uso di combustibili fossili da parte degli automezzi e dei vari mezzi d'opera comporterà l'immissione di gas inquinanti e nocivi che interesseranno inevitabilmente il territorio prossimo all'impianto. Si ritiene, tuttavia, questo impatto sull'ambiente di entità medio-bassa. Si ritiene opportuno valutare la concentrazione di inquinanti aereo dispersi quali PTS ed NOx riconducibili a dette attività temporanee.

Gli impatti negativi originati nelle fasi di cantiere saranno limitati al periodo di realizzazione delle opere e si presenteranno in modo reversibile.

Nella fase di esercizio dell'impianto si presentano le emissioni di composti inquinanti gassosi, sostanze volatili odorigene e aerosol batterici.

La volatilizzazione di composti inquinanti gassosi e sostanze odorigene può provocare un'alterazione della qualità dell'aria a scala locale.

Gli aerosol batterici si formano in aree di impianto caratterizzate da condizioni di miscelazione e aerazione del liquame e nelle unità di trattamento in cui sono presenti organi meccanici in movimento o in cui si realizzano vortici o salti di livello dell'acqua nelle canalizzazioni, con conseguente formazione di spruzzi, come avviene nelle fasi di trattamento di grigliatura, equalizzazione, e nelle fasi di trattamento dei fanghi.

La gestione idonea delle linee di trattamento e la realizzazione degli interventi di copertura, convogliamento e deodorizzazione delle unità operative possono consentire di contenere le emissioni odorigene.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Al fine della prevenzione dell'inquinamento e della tutela igienico-sanitaria, considerata la vicinanza dell'impianto all'abitato, con riferimento sia alla linea di trattamento dei fanghi che delle acque, con particolare riguardo alla stazione dei pre-trattamenti, si raccomanda la realizzazione degli idonei interventi di copertura dei bacini, convogliamento, trattamento e deodorizzazione delle emissioni delle unità operative.

La fase di essiccamento naturale dei fanghi su letti comporta un rilevante impatto odorigeno. A tal riguardo, si prescrive l'esclusione dal ciclo di trattamento dei letti di essiccamento, laddove presenti. Si raccomanda che i fanghi di depurazione destinati al riutilizzo agricolo siano trasferiti al sito di utilizzo nei tempi piu' brevi.

Si osserva che in base alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, è stato stabilito che sono attività con emissioni "scarsamente rilevanti", e quindi disciplinate dall'art. 272 comma 1, "gli impianti di trattamento delle acque reflue escluse le linee di trattamento fanghi" lettera p) della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. . Ciò comporta che le linee di trattamento dei fanghi collocate all'interno degli impianti di depurazione sono assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera; pertanto, non essendo previste tra quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2, dovranno essere autorizzate secondo la procedura "ordinaria", ai sensi dell'art. 269, secondo le tempistiche previste dal comma 3 dell'art. 281.

In assenza delle opere di controllo delle emissioni in atmosfera ovvero laddove non trovassero ancora realizzazione, o se già realizzate, in condizioni di "fuori servizio" o mal funzionamento, il proponente dovrà condurre un'idonea attività di monitoraggio del funzionamento dell'impianto finalizzata a verificare il campo di diffusione delle emissioni inquinanti e delle sostanze odorigene.

Il proponente dichiara che procederà periodicamente al monitoraggio delle sostanze odorigene per ogni emissione convogliata e diffusa. Oggetto di misura saranno idonei parametri di qualità appositamente definiti. Il campionamento delle emissioni concentrate dovrà essere effettuato in accordo alla norma UNI 10169:2001. Sarà inoltre effettuata almeno una misura in corrispondenza di ogni stazione che produce emissioni diffuse. Per l'analisi delle emissioni diffuse si farà uso di pompe di campionamento e fiale di rilevamento specifiche per parametro da rilevare, al fine di eseguire un'analisi istantanea in loco. I risultati del monitoraggio saranno registrati in apposita relazione.

Con riferimento all'attività di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, in assenza di una disciplina specifica di settore e data la complessità delle molecole da dosare, si prescrive un monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive, da condividere nelle modalità e nei tempi con A.R.P.A. Puglia, che consenta di controllare, anche in continuo, specifiche molecole nelle immediate vicinanze de degli impianti ed in prossimità di recettori sensibili.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

A tal fine siano attivati mediante campionamenti attivi, come indicato dalle Linee Guida della US-EPA (United States Environmental Protection Agency), Methods "TO-15", e mediante olfattometria dinamica. Per quanto riguarda le emissioni convogliate siano seguite le Linee Guida delle Metodiche UNICHIM ed UNI.

L'impatto sulla componente aria causato dal traffico veicolare in fase di esercizio, derivante dalla movimentazione dei mezzi di servizio e delle autovetture degli addetti alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto, è valutato nei limiti di accettabilità.

Rumore e vibrazioni

Gli impatti negativi in fase di cantiere connessi a rumore e vibrazioni sono di modesta entità, reversibili e comunque limitati nel tempo. Si rileva che il progetto non comporta la realizzazione e l'utilizzo di apparecchiature che originano emissioni sonore significative.

La minimizzazione dell'impatto ambientale durante la fase di esercizio è garantito dall'utilizzo di macchine totalmente racchiuse in carter di protezione ed insonorizzazione delle macchine più rumorose, posizionate, tra l'altro, in appositi locali in muratura. Con riferimento alle emissioni acustiche, dovrà essere fornita relazione fonometrica dell'impianto a firma di tecnico abilitato secondo quanto dettato dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Sicurezza dell'impianto e degli operatori

Per quanto riguarda la sicurezza del personale addetto e dell'impianto, sono state adottate adeguate soluzioni tecniche. Nella fase di cantiere, particolare attenzione verrà indirizzata nella realizzazione di scale di accesso e parapetti e nella protezione di impianti elettrici.

Con riferimento al rischio idraulico, si rinvia al parere rilasciato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia.

Paesaggio e patrimonio culturale

L'area territoriale in cui si inserisce l'impianto di depurazione è ampiamente antropizzata. L'ambito paesaggistico in cui ricade l'impianto è contraddistinto dalla presenza di un contesto agricolo caratterizzato dalla crescente urbanizzazione. Infatti i caratteri del paesaggio risentono notevolmente della vicinanza del centro abitato, e di conseguenza tutto il contesto ha oramai perso i segni di naturalità con evidenti tracce della zona edificata. Da un punto di vista eco-sistemico, l'area è fortemente caratterizzata dal paesaggio agrario in cui sono rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale che di quella intensiva.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Nel complesso non si rilevano degradazioni significative del paesaggio e del patrimonio culturale che potranno conseguire dalla realizzazione degli interventi in progetto e l'impianto genera un impatto compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'area vasta in cui l'impianto è inserito.

Misure di mitigazione

Il progetto non descrive interventi significativi di mitigazione. Misure di contenimento dei disturbi ambientali sono previste nella fase di cantiere.

CONSIDERATO

- l'adozione della soluzione progettuale prevede la costruzione di un nuovo impianto e la dismissione dei due presidi depurativi esistenti.
- le attività di conduzione e gestione del cantiere si svolgono in conformità a quanto prescritto dalla normativa di settore con riguardo allo smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti derivanti dalle attività di scavo e demolizione e dallo smontaggio e rimozione di impianti elettro-meccanici dismessi.
- per quanto inerente la sicurezza di impianto e degli operatori e la prevenzione dal rischio di incidenti, sia in fase di cantiere che di esercizio, si adottano idonee modalità di prevenzione e controllo nel rispetto delle prescrizioni di legge.
- per quanto riguarda le condizioni gestionali dell'impianto in fase di esercizio, le infrastrutture impiantistiche adeguate secondo il progetto presentato alle prescrizioni contenute nel P.T.A., consentono lo scarico nel corpo idrico ricettore dei reflui trattati a norma di legge.

Obiettivi per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella Parte Terza regola le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ed in particolare nella Sezione II "Tutela delle Acque dall'Inquinamento", Titolo I "Principi generali e competenze" prescrive all'art. 73 "Finalità":

(punto 1). la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee persegue i seguenti obiettivi:

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati (*lettera a*);
 - conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi (*lettera b*);
 - perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (*lettera c*);
 - mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate (*lettera d*);
 - mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo a (*lettera e*):
 - garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo (*punto e.1*);
 - ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee (*punto e.2*);
 - proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche (*punto e.3*); impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico (*lettera f*).
- Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza mediante (*punto 2*):
- l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (*lettera a*);
 - il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore (*lettera c*);
 - l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato (*lettera d*);
 - l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche (*lettera g*);
 - l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato (*lettera h*).

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE*La disciplina degli scarichi*

Premesso le definizioni prescritte dal D.Lgs. 152/06, all'art. 74, comma 1:

- "acque reflue urbane" (*lettera i*): il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- agglomerato (*lettera n*): l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- "rete fognaria" (*lettera dd*): il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- "fognatura separata" (*lettera ee*): la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- "trattamento primario" (*lettera ll*): il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- "trattamento secondario" (*lettera mm*): il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto;
- "trattamento appropriato" (*lettera ii*): il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto.

Il Decreto, al Capo III "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi", all'art. 100 "Reti fognarie", prescrive:

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- (punto 1) Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.
- (punto 2) La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto:
- (lettera a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - (lettera b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
 - (lettera c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.


L'art. 101 fornisce i "criteri generali della disciplina degli scarichi" e prescrive che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

A tali fini, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini; le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

Progettazione, esercizio e controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Le disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane prevedono che:

- occorre privilegiare le soluzioni atte a ridurre "a monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti di fognatura, siano esse unitarie o separate, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via subordinata, in corsi d'acqua superficiali.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- compatibilmente a ragioni economiche ed ambientali, nelle zone di nuova urbanizzazione caratterizzate da una circolazione naturale delle acque meteoriche è necessario attuare lo smaltimento diretto sul suolo o in corsi d'acqua superficiali, senza aggravii di carico per le pubbliche fognature operanti a valle.
- la riduzione del drenaggio delle portate meteoriche è da attuare anche per le aree già attualmente servite da pubbliche fognature nei rifacimenti delle reti pre-esistenti, prevedendo l'afflusso delle acque di prima pioggia nella rete "nera" solo se tale immissione è compatibile con il sistema di depurazione adottato;
- nel caso di impianti ai quali sono addotte acque reflue urbane da reti di fognatura "unitaria" deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto scaricatore di piena progettato in modo tale che l'acqua sfiorante abbia un rapporto di diluizione compatibile con la qualità delle acque del corpo idrico ricettore; gli scaricatori di piena a servizio delle reti di fognatura unitaria sfioratore sono dimensionati in modo che lo scarico abbia inizio ad una portata idraulica pari al valore della portata media giornaliera di "tempo secco" moltiplicato un opportuno fattore di diluizione il cui valore è in genere dettato dalla pratica tecnica o fissato da regolamenti regionali, e che garantisca, con strutture statiche o dinamiche, l'eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico nei casi di fermo dell'impianto; fatte salve particolari modalità di gestione, in linea generale tale portata dovrà essere avviata al trattamento primario, mentre al trattamento secondario viene destinata un'aliquota della portata idraulica influente pari al valore della portata media giornaliera di "tempo secco" moltiplicato un opportuno fattore di diluizione il cui valore è in genere dettato dalla pratica tecnica o fissato da regolamenti regionali;
- nel caso di impianto senza trattamento primario potrà essere avviata al trattamento secondario, previo pre-trattamento, una portata idraulica pari al valore della portata media giornaliera di tempo "secco" moltiplicato un opportuno fattore di diluizione il cui valore è in genere dettato dalla pratica tecnica o fissato da regolamenti regionali; le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale sono da sottoporre a trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità prescritti dalla pianificazione regionale.

Il D.Lgs 152/2006, Parte III, al Titolo IV "Strumenti di Tutela", Capo II "Autorizzazione agli scarichi", l'art. 126 "Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" recita:

- le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.

Al Capo III "Controllo degli scarichi", art. 128 "Soggetti tenuti al controllo" prescrive:

- (punto 1) L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.
- (punto 2) Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Il Piano di Tutela delle Acque, Relazione Generale (Giugno 2009, SOGESID S.p.A., Coordinamento del Servizio Tutela Acque Regione Puglia) al paragrafo "9.1. Programmi di misure adottati e indicazioni sulle misure da adottare per la salvaguardia dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 77 della parte terza, sezione II, del D. Lgs 152/06", indica nel sotto-paragrafo "9.1.1", le "Misure adottate finalizzate alla salvaguardia ed al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici".

Proprio di recente è stato introdotto il Regolamento Regionale n.13 del 22 maggio 2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani, che abroga il "Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del 21 ottobre 2003 n. 267, O.P.C.M. n. 3271 del 12 marzo 2003, e prescrive che (Allegato B), nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono reti di fognatura unitaria, deve essere previsto, a monte dell'impianto, un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro – scarico di emergenza abbia inizio ad una portata pari almeno 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca, con strutture statiche o dinamiche, l'eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico; fatte salve particolari modalità di gestione, in linea generale si dovrà garantire un trattamento primario per una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera di tempo secco; mentre al trattamento secondario e/o terziario dovrà prevenire una quota non inferiore a 2,5 volte la portata media giornaliera di tempo secco.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VALUTATO

- le opere previste in progetto consentono di migliorare le prestazioni dell'impianto esistente di depurazione delle acque reflue urbane e ridurre l'impatto ambientale originato dal ciclo di trattamento;
- le modalità di realizzazione sono ritenute atte ad ottenere gli obiettivi di trattamento;
- lo studio preliminare ambientale e la documentazione integrativa presentata dal proponente definiscono i principali percorsi di impatto ambientale originati dal progetto;
- gli impatti ambientali delle opere da realizzarsi in fase di "cantiere" sono controllati mediante l'utilizzo di tecnologie appropriate e l'adozione di misure costruttive e gestionali adeguate;
- la localizzazione e le caratteristiche del progetto, i carichi idraulici e inquinanti, l'ordine di grandezza, la complessità, la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti ambientali originati dalle opere sono verificabili;
- le operazioni gestionali dell'impianto non idonee ovvero fattori esterni all'impianto e non direttamente riconducibili alla conduzione operata dal gestore possono causare impatti ambientali non trascurabili sui differenti comparti ambientali e sulla popolazione.
- Il progetto e la documentazione presentata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale non forniscono dati dettagliati sulle caratteristiche della rete di fognatura pubblica che colletta le acque reflue urbane all'impianto di depurazione;
- non vengono forniti dati sulla caratterizzazione quantitativa e qualitativa degli afflussi delle acque reflue urbane, intese come miscuglio di reflui domestici e industriali e di acque meteoriche, nonché raccolte nel bacino urbanizzato dell'agglomerato in occasione di eventi di pioggia intensi né sull'impatto ambientale conseguente lo scarico delle stesse nel corpo idrico ricettore.
- la progettazione non applica i criteri dimensionali previsti dal Regolamento Regionale n.13 del 22 maggio 2017 "Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani" per quanto riguarda le portate ammesse all'impianto ai trattamenti primari.
- il termine "acque parassite", utilizzato diffusamente nella documentazione progettuale e tecnica, non riveste alcun significato "tecnico" essendo evidentemente associato a sovraccarichi idraulici di acque reflue ovvero dovute all'afflusso all'impianto di portate di acque di drenaggio urbano durante eventi di pioggia intensi configurando in tal caso il funzionamento "misto" dei sistemi di fognatura.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

In conclusione,

Il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale, propone l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione che il proponente rispetti le prescrizioni di seguito descritte, la cui verifica, in sede di realizzazione delle opere e di esercizio dall'impianto, è demandata all'Autorità Regionale.

Prescrizioni**▪ Carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale**

Anche al fine di verificare la compatibilità con il Regolamento Regionale n.13 del 22 maggio 2017, i dati dei carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale devono essere pertanto validati in condizioni di esercizio dell'impianto.


A tal merito, la programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della validazione dei dati progettuali è oggetto del Piano di Monitoraggio.

▪ Trattamento trattamento preliminare "meccanico" e primario delle acque reflue

Principalmente per il trattamento preliminare "meccanico" e primario di sedimentazione dei sovraccarichi idraulici di acque reflue urbane nonché per la equalizzazione, in particolare laddove non si possa escludere l'afflusso all'impianto di acque reflue "miste" comprendenti acque di drenaggio urbano in periodi di pioggia, il proponente valuti il recupero funzionale delle unità già presenti presso gli impianti esistenti e funzionanti quali vasche di sedimentazione e ulteriori vasche recuperabili all'uopo, e a tal fine, adeguando il sistema dei collettori idraulici.

▪ Opera di smaltimento degli effluenti trattati

Considerata l'ubicazione dell'opera di scarico e la morfologia del corpo idrico ricettore che interessa aree ambientalmente sensibili, il proponente deve prevedere modalità idonee e tempestive procedure di pubblicità allorquando insorgano nell'impianto condizioni di malfunzionamento ovvero si presentassero condizioni di emergenza tali da causare lo scarico di acque non adeguatamente depurate ovvero garantisca il controllo di sversamenti incontrollati di portate anomale di reflui non trattati dai propri impianti.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Schema di impianto e processi di trattamento delle acque reflue: fase di disinfezione

Il proponente adotti per il processo di disinfezione degli effluenti trattati tecnologie che riducano la formazione di prodotti indesiderati ai fini della tutela della qualità della risorsa idrica e della salute umana e se già esistenti o previste in progetto metta in atto in fase di esercizio le opportune procedure gestionali e di manutenzione.

- Condizioni temporanee di emergenza

Al fine della gestione dell'impianto è definito "condizione temporanea di emergenza" un periodo di tempo limitato nel tempo durante il quale per cause accidentali una o piu' unità operativa della linea di trattamento delle acque e dei fanghi possano presentare condizioni di "mal funzionamento" o "fuori servizio" tali da influenzare negativamente le condizioni di qualità del refluo effluente dall'impianto e dei fanghi di depurazione da destinare allo smaltimento o al recupero.

Il gestore dell'impianto deve prontamente comunicare all'Autorità Regionale il verificarsi di "condizioni temporali di emergenza" unitamente alle cause e ai tempi di ripristino delle condizioni "regolari" di esercizio attivando le opportune azioni a tal fine. Non può configurarsi come "condizione temporanea di emergenza" quella che dovesse presentarsi, nei medesimi termini, piu' volte durante l'anno solare.

- Gestione dei fanghi di depurazione in "condizioni temporanee di emergenza"

Durante condizioni temporanee di emergenza, allorquando nel breve termine non possa essere garantita alcuna forma di smaltimento e recupero dei fanghi di depurazione a norma di legge, le funzioni di trattamento possono essere condotte in unità già presenti all'interno dell'impianto ovvero appositamente realizzate. Tali unità operative dovranno essere provviste di idonei dispositivi per il drenaggio delle acque e di sicurezza e garantire il contenimento e il controllo delle emissioni inquinanti nelle acque, in aria e sul suolo.

Si prescrive che in seguito a condizioni temporanee di emergenza, al fine del controllo dell'impatto ambientale, possa essere mantenuto nelle unità operative un quantitativo di fango non trattato o parzialmente trattato fino a 10 volte il quantitativo dei fanghi giornalmente prodotto in condizioni di funzionamento "regolare" come determinato dal proponente nella documentazione progettuale. I materiali di rifiuto dovranno essere opportunamente e tempestivamente smaltiti in base alla normativa vigente.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**▪ Smaltimento e riutilizzo agricolo dei fanghi di depurazione**

Si verifichi in fase di esercizio la quantità e la qualità del fango di depurazione prodotto dal ciclo di trattamento dell'impianto e destinato al riutilizzo mediante applicazione su terreno destinato ad uso agricolo o come materiale per la produzione di compost, e si adotti la migliore soluzione gestionale. Allorquando la qualità dei fanghi non sia idonea al riutilizzo di cui sopra le alternative di smaltimento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti. La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della caratterizzazione quali-quantitativa dei fanghi di depurazione è oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.

▪ Servizio di trattamento dei "bottini"

Allorquando sia attivata una stazione di trattamento dei "bottini", sia dato adempimento a quanto prescritto all'art. 110 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di trattamento di rifiuti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane: autorizzazione dell'autorità competente ai sensi del comma 2 e/o comunicazione ai sensi del comma 3.


▪ Emissioni in atmosfera e sostanze odorigene

Lo scarico delle emissioni in atmosfera sia operato ai sensi della normativa vigente, provvedendo ai necessari adeguamenti impiantistici, di copertura dei bacini, convogliamento, trattamento e deodorizzazione delle emissioni delle unità operative. In tal senso, si ottemperi alla procedura di autorizzazione alle emissioni, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine del controllo delle emissioni in atmosfera è oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.

▪ Inserimento paesaggistico dell'impianto

Il gestore si doterà di studi ed analisi tesi a verificare il corretto inserimento territoriale dell'impianto in base a criteri paesaggistici e valutare idonei interventi; in prima soluzione, con funzione schermante e di frangivento e a fini estetici, e laddove non previsto, gli impianti dovranno dotarsi di opportune barriere arboree, costituite da piante di alto fusto e con essenze autoctone, lungo l'intera perimetrazione dell'area di impianto.



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Controllo delle condizioni di funzionamento dell'impianto e degli impatti ambientali - Piano di Monitoraggio

Il Piano di Monitoraggio costituisce la base conoscitiva per la pubblicizzazione degli aspetti connessi al funzionamento dell'impianto, e la definizione di successivi interventi di adeguamento e deve contenere le modalità di comunicazione alle autorità competenti.

Al fine dell'analisi di aspetti specifici di rilevante impatto ambientale durante l'esercizio dell'impianto e per il controllo del funzionamento e della valutazione di ulteriori azioni di minimizzazione e contenimento degli impatti ambientali, prima del completamento dei lavori in progetto, il proponente dovrà definire un idoneo Piano di Monitoraggio, validato e approvato da A.R.P.A. e che sia recepito dal provvedimento di autorizzazione e esercizio dell'impianto stesso.

Il Piano di Monitoraggio indica le finalità e determina i parametri di processo e ambientali e le relative modalità di misura dell'attività di monitoraggio tesa a raccogliere dati utili a valutare e verificare:

- gli impatti attesi e già osservati originati dall'impianto oggetto degli interventi in progetto sulla popolazione, gli usi del territorio e sul ciclo delle acque, sul suolo e nel sottosuolo.
- gli impatti indotti e associati allo smaltimento e al recupero dei fanghi, alla produzione di emissioni inquinanti e odorigene in atmosfera a scala locale, all'esercizio di macchine e impianti relativamente al disturbo acustico;
- i rendimenti impiantistici e le influenze delle condizioni gestionali sul funzionamento dell'impianto, con riferimento alle singole fasi operative e all'intero ciclo di trattamento, anche ai fini della validazione dei dati progettuali e del controllo di condizioni di malfunzionamento e fuori servizio;
- l'efficienza delle tecnologie adottate per il trattamento delle acque, dei fanghi e delle emissioni gassose;
- caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue scaricate dall'impianto e convogliate nel corpo idrico ricettore dalle opere di scarico in esercizio nelle sezioni a valle dei trattamenti preliminari, dei trattamenti primari e secondari e allo scarico nel corpo idrico ricettore.

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**Prescrizioni transitorie**

- Rifiuti prodotti nelle attività di scavo e demolizione

Allo scopo di massimizzare il recupero dei materiali provenienti dalle demolizioni, siano favorite, ove possibile, tecniche di "demolizione selettiva" e la separazione dei materiali prodotti in categorie merceologiche omogenee. Individuare in cantiere aree idonee destinate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e il collocamento dei cassoni per la raccolta differenziata. In presenza di strutture e impianti da dismettere, e di materiali contenenti amianto, e qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà essere predisposto, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. n. 81/08.





- Condizioni di scarico degli effluenti nel corso dei lavori

Al fine di tutela delle condizioni igienico-sanitarie nel corpo idrico ricettore e nel territorio in prossimità dell'opera di scarico, in fase di cantiere, nei periodi in cui sono programmate condizioni di "fuori servizio" delle unità operative di trattamento conseguenti la realizzazione dei lavori, le modalità, le caratteristiche di qualità e i limiti dello scarico siano approvati e monitorati di concerto dalle Autorità di controllo (A.R.P.A. e Amministrazione Provinciale). Si evidenzia la convenienza di non operare tali "fuori servizio" nella stagione primaverile-estiva, e comunque in periodi caratterizzati da temperature atmosferiche elevate.








Mancata espressione di soggetti competenti in materia ambientale

Resta salva la verifica della conformità del recapito finale alle leggi e ai regolamenti in tema di pianificazione regionale del Paesaggio.

Modugno, li' 1 Agosto 2017

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

6	Esperto impianti industriali e diffusione degli inquinanti nell'ambiente Prof.Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Stefano BISCOTTI	
17	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
18	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



UFFICIO DEL TRIBUNALE DI BARI CANCELLERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE PERIZIA GIURATA

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI MODIFICAZIONI NORMATIVE E SULLO STATO DEI LUOGHI – RICHIESTA DI PROROGA DEL PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINA n.79/2018 del 26.04.2018 DELLA REGIONE PUGLIA RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI ASCOLI SATRIANO (FG) (DENOMINATO IN ISTANZA "P1181 – PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI ASCOLI SATRIANO INCLUSI I COLLETTORI DAI DEPURATORI ESISTENTI").

PREMESSA

Il sottoscritto dott. **Geol. Alfredo De Giovanni** in qualità di RUP (Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione) giusto incarico nota prot. n. 119601 del 15/11/2016 del Direttore Generale di Acquedotto Pugliese (AQP) con sede in Via Cognetti n.36 in Bari, è stato incaricato di redigere la seguente perizia giurata.

AQP spa è titolare della realizzazione del nuovo impianto di depurazione del Comune di Ascoli Satriano (FG), inclusi i collettori immissari dai depuratori esistenti che porterà i reflui dei due impianti esistenti attualmente in esercizio e che saranno dismessi.

Premesso che:

- con nota prot. n. 102214 del 03.10.2016 acquisita agli atti con prot. n.11719 del 21.10.2016 AQP ha trasmesso alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali il Progetto Definitivo in argomento, al fine di scontare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- con la Determina n.79/2018 del 26.04.2018 la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali ha rilasciato il **parere favorevole** di compatibilità ambientale con esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;
- ai sensi dell'art. 25 comma 5 D. Lgs. 152/06 e dell'art. 14 comma 4 della LR 11/01 e s.m.i., la suddetta Determina ha validità di cinque anni e scadrà il giorno 26.04.2023;
- con la Determina n.164 del 10/09/2018 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria per il progetto *de quo* ancora valida ai sensi dell'art.146 c.4 del D.lgs n42/2004, per cui il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n.6801 del 01/08/2018 il MIBACT – SABAP – FG STP ha rilasciato **parere favorevole** prescrivendo che: *"In merito agli aspetti di natura archeologica, visionata la Relazione di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico, in considerazione della complessità e significatività del territorio su cui insiste l'area interessata dalle opere di progetto, caratterizzato da frequentazione e insediamenti antropici dall'Età Neolitica al Medioevo, si autorizza l'esecuzione delle attività, a condizione che tutte le opere di scavo e movimentazione terra siano eseguite alla costante presenza di tecnico archeologo qualificato..."*
- con la Determinazione motivata n.21 del 11.02.2020 dell'Autorità Idrica Pugliese si è ottenuta la **conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi** indetta con nota prot. n.4408 del 24.09.2019;
- alla data attuale non è stato possibile dare avvio ai lavori a causa del prolungamento dei tempi amministrativi necessari all'approvazione del progetto esecutivo;
- la procedura di approvazione definitiva ai fini urbanistici e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si è conclusa positivamente con Deliberazione n.11 del Commissario Straordinario del Comune di Ascoli Satriano – Reg. Pubbl. 714 dell'11.07.2022, esecutiva a partire dal 22.07.2022;
- con la Determina n.211 del 21-10-2022 l'AIP Autorità Idrica Pugliese ha approvato il Progetto definitivo in argomento dichiarandone, al contempo, la pubblica utilità;
- con nota prot. r_puglia/AOO_089-18/01/2023/578 la Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e Vinca della Regione Puglia ha chiesto ad AQP una **perizia giurata** al fine di attestare: *"la permanenza delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale"*

positivo giusta D.D. n. 79 del 26.04.2018. In particolare, la perizia deve attestare l'assenza di sopravvenute modificazioni del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale così come descritti nello Studio di Impatto Ambientale. Qualora i quadri di riferimento citati risultino variati (es. normativa sopravvenuta, modifica dello stato dei luoghi, ecc.), la perizia deve attestare, anche attraverso documentazione tecnica specialistica e planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale dei luoghi interessati dall'intervento, la attualità del provvedimento ambientale n. 79 del 26.04.2018 alle modifiche medio tempore intervenute".

TUTTO CIO' PREMESSO

scopo della presente è dare riscontro alla summenzionata nota Prot. r_puglia/AOO_089-18/01/2023/578 circa l'attestazione di assenza di modificazioni normative e sullo stato dei luoghi ai fini del rilascio della **proroga dell'efficacia temporale**, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n.79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

DOCUMENTI DI ANALISI

Ai fini della presente valutazione si è fatto riferimento a:

- Parere del MIBACT Ministero dei Beni e le Attività Culturali – SABAP – FG STP prot. n.6801 del 01/08/2018;
- Determina n.79/2018 del 26.04.2018 di esclusione dalla VIA (Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Determina n.164 del 10/09/2018 di Autorizzazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- Determinazione motivata n.21 del 11.02.2020 dell'Autorità Idrica Pugliese di conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi;
- Delibera n.46 dell'11 dicembre 2021 del Consiglio Comunale di Ascoli Satriano di approvazione dell'adeguamento del PUG-Piano Urbanistico Generale al vigente PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Generale;
- Determina n.211 del 21-10-2022 dell'AIP Autorità Idrica Pugliese di approvazione del Progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il progetto autorizzato consiste nella realizzazione di un nuovo presidio depurativo a servizio dell'agglomerato di Ascoli Satriano (FG) con dismissione degli attuali n. 2 impianti oggi esistenti che, essendo stati realizzati in conformità alla L.319/76, non risultano adeguati alla normativa vigente. Inoltre, a causa della presenza dei fenomeni di dissesto in atto e della perimetrazione PAI, è stato concordato di delocalizzare i due impianti, prevedendone la loro dismissione dall'esercizio e la realizzazione di un nuovo impianto. All'interno



dell'impianto di Ascoli Satriano 2 resterà attivo il sollevamento alla premente di progetto per il convogliamento dei reflui all'immissario al nuovo ID. L'impianto di Ascoli Satriano 1 sarà invece dismesso completamente;

L'impianto di depurazione di Ascoli Satriano Nuovo, ad esito della sua realizzazione, dovrà essere in grado di restituire un refluo conforme ai limiti previsti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 del D.Lgs 152/06 per un carico di 11.900 A.E, corrispondente al COG indicato dal PTA adottato con DGR n. 1333/2019, nonché ai limiti di cui al DM 185/2003.

In ogni caso, come previsto dalla Determina n.79/2018, prima dell'inizio dei lavori, il progetto sarà sottoposto all'Autorità competente (Regione Puglia) per la verifica di ottemperanza ai fini del pieno rispetto di tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate e riportate nel Quadro Prescrittivo allegato alla Determina n.79/2018.

VALUTAZIONE

Sulla base degli accertamenti condotti si ritiene che:

1. dal momento dell'emissione del parere alla data odierna, la situazione vincolistica dei luoghi risulta immutata ad eccezione del vincolo del PPTR – Componenti dei valori percettivi: UCP Coni visuali, UCP strade panoramiche poligonali, UCP strade a valenza paesaggistica, UCP strade a valenza paesaggistica poligonali e UCP – aree a rischio archeologico inserite dal Comune di Ascoli Satriano per l'adeguamento del PUG-Piano Urbanistico Generale al vigente PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Generale approvato dal Consiglio Comunale di Ascoli Satriano con Delibera n.46 dell'11 dicembre 2021, per cui verrà chiesta dall'Autorità competente al Comune di Ascoli Satriano il parere di merito;
2. dal momento dell'emissione del parere alla data odierna lo stato dei luoghi risulta immutato.

CONCLUSIONI

Da quanto precedentemente evidenziato, il sottoscritto **ATTESTA**:

- la permanenza delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo giusta D.D. n. 79 del 26.04.2018.
- l'assenza di sopravvenute modificazioni del quadro di riferimento programmatico, progettuale ad eccezione di quello paesaggistico in quanto si ha la sovrapposizione dell'intervento con il vincolo UCP Coni visuali, UCP strade panoramiche poligonali, UCP strade a valenza paesaggistica, UCP strade a valenza paesaggistica poligonali e UCP – aree a rischio archeologico di cui alle tavole di raffronto allegate alla presente.

Tanto si doveva ad evasione dell'incarico ricevuto

Bari, 10 marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento
Geol. Alfredo DE GIOVANNI



4




Cron 12/14/23

Il _____ Cron.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

VERBALE DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE



L'anno 2023, il giorno 10 del mese di MARZO, nella cancelleria suddetta, innanzi al Direttore dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale, è personalmente comparso DE GIOVANNI ALFREDO nato il _____ a _____ residente in _____ via _____ n. _____ codice fiscale n. _____ il quale, nella sua qualità di perito, chiede di asseverare con giuramento l'antescritta perizia stragiudiziale, dattiloscritta su n. 4 fasciate nell'interesse di ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA.


Il sottoscritto Direttore, aderendo all'invito, previe le ammonizioni di legge, invita il predetto perito a prestare il giuramento di rito che egli presta, stando in piedi ed a capo scoperto, pronunciando la formula : " GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALL'INCARICO AFFIDATOMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA' "


Letto, confermato e sottoscritto


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
Il Direttore Amministrativo
Ar. Carrara & Dip. Civile















































**Comune di Ascoli Satriano**

(Via Torre Arsa, 3 - 71022 - Provincia di Foggia)

www.comune.ascolisatriano.fg.it-sindaco.ascolisatriano@pec.leonet.it , protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Alla Regione Puglia

DIPARTIMENTO ECOLOGIA, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA e Vinca

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.itvas@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Regione Puglia- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.a

servizi.tecnici@pec.agp.ita.degiovanni@agp.it

OGGETTO: ID VIA 766-D.lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi –Proroga dell’efficacia temporale del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale emesso con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia per l’intervento denominato “P1181-Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)” Proponente: AQP S.p.a.

Richiesta contributo istruttorio. Riscontro

In riferimento al procedimento in oggetto premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo relativo al “P1181-Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Ascoli Satriano (Fg)” proposto da Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- con nota prot. n. 61869 del 13.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/464 del 13.01.2023, il Proponente- non avendo dato avvio ai lavori entro i cinque anni dalla data indicata nella Determina Dirigenziale n. 79 del 26.04.2018- ha inoltrato un’istanza di Proroga dell’efficacia temporale del provvedimento ambientale ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi;
- con nota prot. n. AOO_089/578 del 18.01.2023 il Servizio VIA/VInca della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, atteso l’arco temporale trascorso tra l’adozione della determinazione dirigenziale n. 79/2018 e la data di istanza della proroga dell’efficacia temporale della stessa, ha richiesto al proponente “...omissis.... una perizia giurata...omissis.... attestante la permanenza delle condizioni e delle valutazioni sulla cui scorta è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo giusta D.D. n. 79 del 26.04.2018.In particolare la perizia deve

attestare l'assenza di sopravvenute modificazioni del quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale così come descritti nello Studio di Impatto Ambientale....omissis...";
- con pec del 13.03.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5231 del 27.03.2023, il Proponente ha trasmesso la perizia giurata richiesta dal Servizio VIA/VInCA con nota prot. n. AOO_089/578 del 18.01.2023 redatta da un tecnico abilitato dinnanzi al Direttore dell'Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari da cui è emerso che
".....omissis....**la situazione vincolistica dei luoghi risulta immutata ad eccezione del vincolo PPTR Componenti dei valori percettivi:UCP Coni Visuali, UCP strade panoramiche poligonali, UCP strade a valenza paesaggistica, UCP strade a valenza paesaggistica poligonali e UCP- aree a rischio archeologico inserite dal Comune di Ascoli Satriano per l'adeguamento del PUG-Piano Urbanistico Generale al vigente PPTR Piano Paesaggistico Territoriale Generale approvato dal Consiglio Comunale di Ascoli Satriano con Delibera n. 46 dell'11 dicembre 2021.....omissis...**";

Ciò premesso, con la presente, il sottoscritto ing. Michele BRUNO, in qualità di Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di Ascoli Satriano, fornisce il proprio contributo istruttorio ai fini della definizione della procedura di Proroga dell'efficacia temporale del provvedimento ambientale ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi per l'intervento in oggetto, relazionando quanto segue: la vincolistica paesaggistica derivante dall'adeguamento del PUG vigente al PPTR ha introdotto sul terreno oggetto dei lavori un aggravamento vincolistico del tipo:

- 1) - UCP "Componenti dei valori percettivi: UCP Coni Visuali" che non trova applicazione in quanto nel nostro caso l'intervento non ricade in zona agricola ma in territorio costruito "Zona industriale",
- 2) - UCP "aree a rischio archeologico" incide solamente una minima parte del depuratore non soggetta ad opere ma solo adibita a percorsi e, quindi, può essere prescritta l'esecuzione degli scavi relativi alla realizzazione degli stessi (percorsi) alla presenza dei funzionari della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Regione Puglia.

Ascoli Satriano lì 07/09/2023

Il Responsabile del settore V°

F.to Ing. Michele BRUNO